



DM FERX Transitorio – Regole operative

Allegato 1 al Decreto di approvazione

INDICE

INTRODUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE OPERATIVE – VERSIONE 6/8/2025	5
DEFINIZIONI	5
PARTE A	8
A.1. PREMESSA	9
A.2. INFORMAZIONI PRELIMINARI	10
A.2.1. CATEGORIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI	10
A.2.2. VALORI DI POTENZA DI UN IMPIANTO	12
A.3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	15
A.3.1. REQUISITI SOGGETTIVI	15
A.3.2. REQUISITI OGGETTIVI	16
A.3.2.1. REQUISITI OGGETTIVI GENERALI	16
A.3.2.2. REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO	21
A.4. PROCEDURE COMPETITIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO AL MECCANISMO DI SUPPORTO	25
A.4.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO	25
A.4.2. CONTINGENTI DI POTENZA	25
A.4.3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	27
A.4.3.1. PORTALE PER L'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	27
A.4.3.2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	29
A.4.3.3. RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	31
A.4.3.4. MODIFICHE E VARIAZIONI DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE E, OVE PRESENTI, DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE	32
A.4.3.5. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI O DI INVIO DI DATI E DOCUMENTI NON VERITIERI O CONTENENTI INFORMAZIONI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ	33
A.4.3.6. RIDUZIONE PERCENTUALE OFFERTA SUL PREZZO DI ESERCIZIO SUPERIORE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE	34
A.4.4. CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA	34
A.4.4.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FIDEIUSSIONI	35
A.4.4.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO	36
A.4.4.3. TEMPISTICHE RILEVANTI E CAUSE DI ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI O DI INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI	36
A.4.5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	38
A.4.5.1. CRITERI DI PRIORITÀ	39
A.4.6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	41
A.4.7. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA O ALLA POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA	42
A.4.8. DECADENZA DALLA GRADUATORIA	42
A.4.9. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	43
A.5. CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI ISTRUTTORIA	44
A.6. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI	45

ALLEGATI PARTE A	46
SCHEMI DI AVVISO, MODELLI E CONTRATTI-TIPO	46
<i>Allegato A.1.a. Schema di avviso pubblico relativo alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto</i>	46
<i>Allegato A.1.b. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto</i>	46
<i>Allegato A.1.c. Modello di istanza della manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto</i>	46
<i>Allegato A.1.d. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto</i>	46
<i>Allegato A.1.e. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria</i>	46
<i>Allegato A.1.f. Modello di dichiarazione impegno a finanziare l'investimento</i>	46
<i>Allegato A.1.g. Modello di dichiarazione adeguata capitalizzazione</i>	46
<i>Allegato A.1.h. Modello di garanzia provvisoria</i>	46
<i>Allegato A.1.i. Appendice al contratto autonomo di garanzia provvisoria</i>	46
<i>Allegato A.1.l. Modello di garanzia definitiva</i>	46
<i>Allegato A.1.m. Appendice al contratto autonomo di garanzia definitiva</i>	46
ELENCO DOCUMENTI	46
<i>Allegato A.2.a. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive</i>	46
PARTE B	47
B.1. PREMESSA	48
B.2. REQUISITI SPECIFICI PER L'EROGAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE	49
B.2.1. PARTECIPAZIONE AL MERCATO DI BILANCIAMENTO E RIDISPACCIAMENTO	49
B.2.2. GARANZIA A COPERTURA DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER RINUNCIA AL MECCANISMO DI SUPPORTO PRIMA DEL TERMINE DEL PERIODO DI DIRITTO	49
B.2.2.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARANZIA	50
B.2.2.2. TEMPISTICHE RILEVANTI E CAUSE DI RESTITUZIONE E DI ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE O DI INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO	51
B.3. COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI PER L'ACCESSO DIRETTO AL MECCANISMO DI SUPPORTO	52
B.3.1. REQUISITI PER LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEI LAVORI	54
B.3.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI	55
B.4. COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	57
B.4.1. ENTRATA IN ESERCIZIO	57
B.4.2. TEMPISTICHE RILEVANTI PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO E PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	57
B.4.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	59
B.4.4. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VERIFICHE ANTIMAFIA	61
B.4.5. VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	61
B.4.5.1. PROCESSO DI VALUTAZIONE	61
B.4.5.1.1. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE	63
B.4.5.1.2. PREAVVISO DI RIGETTO	63
B.4.5.1.3. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	63
B.4.5.2. VARIANTI AI TITOLI AUTORIZZATIVI/ABILITATIVI	64
B.4.5.3. MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO	64
B.4.5.4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E AMBIENTALI	65
B.4.5.4.1. DNSH	66

B.4.5.5.	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI QUALITÀ E SICUREZZA DEI COMPONENTI D'IMPIANTO	67
B.4.6.	ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO	69
B.5.	DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI RILEVANTI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE	70
B.5.1.	DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE	71
B.5.2.	DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA NETTA PRODOTTA E IMMESSA IN RETE E DELL'ENERGIA PRODUCIBILE INCENTIVABILI	74
B.5.3.	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IMPUTABILI AI SERVIZI AUSILIARI	77
B.6.	ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI	79
B.7.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DELLE MISURE	81
B.8.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI	82
B.8.1.	EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI	82
B.8.2.	ASPETTI FISCALI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE	83
B.8.3.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI TRASFERIMENTO DEGLI ONERI DI SBILANCIAMENTO A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI	83
B.9.	CORRISPETTIVI E ONERI ISTRUTTORI E GESTIONALI DEL GSE	85
B.9.1.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA (ACCESSI DIRETTI)	85
B.9.2.	CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO	85
B.10.	CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ	86
B.10.1.	INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTA IN CASI DI CUMULO	86
B.10.2.	COMPATIBILITÀ CON ALTRI MECCANISMI GESTITI DAL GSE	87
B.11.	MODIFICHE RELATIVE A IMPIANTI AMMESSI AL MECCANISMO DI SUPPORTO	88
B.11.1.	MODIFICHE DI NATURA TECNICA	88
B.11.2.	MODIFICHE DI NATURA CONTRATTUALE	88
B.12.	VERIFICHE E CONTROLLI	91
B.13.	RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI	93
B.14.	PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI	94
	ALLEGATI PARTE B	95
	MODELLI E CONTRATTI-TIPO	95
	<i>Allegato B.1.a. Modello di comunicazione di avvio lavori</i>	95
	<i>Allegato B.1.b. Modello di comunicazione di entrata in esercizio</i>	95
	<i>Allegato B.1.c. Contratto tipo ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione</i>	95
	<i>Allegato B.1.d. Modello di garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso</i>	95
	<i>Allegato B.1.e. Appendice al contratto autonomo di garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso</i>	95
	ELENCO DOCUMENTI.....	95
	<i>Allegato B.2.a. Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio</i>	95
	<i>Allegato B.2.b. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche</i>	95

Introduzione e Aggiornamento delle Regole operative – Versione 6/8/2025

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*" (di seguito: DM FERX Transitorio).

La presente versione delle Regole Operative integra e aggiorna le *Regole operative per la partecipazione alle procedure competitive* approvate con Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 20 maggio 2025, come modificate con Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 giugno 2025.

Le modifiche di cui alla presente versione aggiornano gli importi delle garanzie richieste a copertura del pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE nei casi di recesso anticipato delle convenzioni (paragrafo B.2.2) e la facoltà del GSE di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'Impianto nel caso in cui l'importo escusso sia inferiore al corrispettivo dovuto per il recesso anticipato (paragrafo B.11.2).

È di conseguenza modificato l'Allegato B.1.c. *Contratto Tipo ai Fini dell'Erogazione dei Prezzi di Aggiudicazione* nei paragrafi *Mancata Corresponsione degli Importi Dovuti al GSE e Recesso dal Contratto*.

In particolare, il presente documento si compone di due sezioni:

- **PARTE A - Regole operative per la partecipazione alle procedure competitive**, che corrisponde al citato documento di Regole Operative con le seguenti integrazioni e precisazioni:
 - Allegato 1.l - Modello di garanzia definitiva e Allegato 1.m - Appendice al contratto autonomo di garanzia definitiva che dovranno essere utilizzati dai Soggetti Richiedenti con riferimento alle iniziative che saranno ammesse in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure competitive svolte ai sensi del DM FERX Transitorio; al paragrafo A.4.4.3 (ex paragrafo 4.4.3) sono precisati i termini di svincolo della stessa alla conclusione della valutazione di entrata in esercizio dell'impianto;
 - al paragrafo A.1.2 (ex. paragrafo 1.2) è inserito un rimando alla Parte B del presente documento ("*Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*") per la corretta determinazione della potenza nominale cumulata per impianti di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, anche ai fini dell'eventuale superamento della potenza di soglia per l'accesso diretto;
 - infine, al paragrafo A.4.8 (ex paragrafo 4.8), sono fornite precisazioni, tra i motivi di decadenza dalla graduatoria, in merito al divieto di trasferimento a terzi di un impianto ammesso in posizione utile prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.
- **PARTE B - Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio** in cui sono disciplinate le modalità di accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio e i requisiti e le condizioni per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le FAQ (*Frequently Asked Questions*) relative all'applicazione del DM FERX Transitorio o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche accendendo al Portale Supporto messo a disposizione dal GSE (<https://supportogse.service-now.com>).

Definizioni

Avvio dei lavori

La data di avvio lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione presentata all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi. Eventuali contratti quadro o pre-accordi per l'acquisto di materiali e attrezzature, vincolati alla partecipazione alle procedure competitive o la cui esecuzione sia subordinata a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine o da un ordine di acquisto regolamentato nell'ambito dell'accordo quadro, che dovranno essere eseguiti solo a seguito della partecipazione alla procedura competitiva, non costituiscono avvio lavori.

Componente rigenerato

Componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche effettuate in/da officine specializzate, viene riportato alle normali condizioni funzionali e prestazionali dal punto di vista tecnico e della sicurezza di operatività. Per maggiori dettagli e per la valutazione del rispetto dei requisiti dei componenti rigenerati si rimanda alle ["Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia"](#) pubblicate dal GSE in attuazione dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016.

Data di entrata in esercizio o Data di attivazione della connessione

Data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento in parallelo dell'impianto con il sistema elettrico come risultante da GAUDÌ.

GAUDÌ

Il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito dall'ARERA con delibera ARG/elt 124/10 e sviluppato e gestito da TERNA con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

Portale FER-X

Portale informatico predisposto dal GSE per l'iscrizione alle procedure competitive e per l'accesso al meccanismo di supporto previsto dal DM FERX Transitorio.

Soggetto Richiedente o Produttore

Soggetto (persona fisica o giuridica) responsabile della realizzazione dell'intervento (nuova costruzione, potenziamento o rifacimento) e titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o rifacimento, e all'esercizio dell'impianto nonché titolare del preventivo di connessione alla rete, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, e firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto e del contratto di connessione/allacciamento alla rete elettrica. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio. Si precisa che, nel Portale FER-X, il Soggetto Richiedente è denominato Titolare, se persona fisica, o Legale Rappresentante, se persona giuridica. Ai fini delle presenti Regole, il Soggetto Richiedente è anche la controparte del GSE del contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Soggetto Delegato

Soggetto che presenta, per conto del Soggetto Richiedente, attraverso il Portale FER-X, la manifestazione di interesse e l'istanza di partecipazione alla procedura competitiva in forza del conferimento del potere di rappresentanza, dichiarato dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita funzionalità di Delega presente sul Portale FER-X.

Specchi d'acqua

Per specchi d'acqua si intendono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea lungo la costa dalla quale si misura l'estensione delle acque territoriali.

TICA

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive) di cui alla Delibera 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii..

TIDE

Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico di cui alla Deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel e ss.mm.ii..

TIME

Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica di cui alla Deliberazione 654/2015/R/eel e ss.mm.ii..

TITesto Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*Settlement*) di cui alla Deliberazione ARG/elt 107/09 e ss.mm.ii..

Unità di Produzione o UP

L'insieme di una o più sezioni di un impianto di produzione raggruppate secondo le modalità definite nel Codice di rete di Terna e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

PARTE A

Regole operative per la partecipazione alle procedure competitive

A.1. Premessa

La presente sezione delle Regole Operative fornisce le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal DM FERX Transitorio e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando, in particolare, tutte le attività e i processi preliminari all'avvio delle procedure competitive nonché lo svolgimento delle stesse.

Il DM FERX Transitorio disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

A.2. Informazioni preliminari

A.2.1. Categorie d'intervento ammissibili

Il DM FERX Transitorio prevede quattro possibili categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale. Gli interventi ammissibili, le cui categorie sono descritte nell'Allegato 4 del medesimo decreto e di seguito meglio dettagliate, devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati.

Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alle procedure competitive del DM FERX Transitorio in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:

- gli impianti di nuova costruzione sono ammissibili per tutte le tipologie di impianto;
- il rifacimento integrale è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti;
- il potenziamento è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici;
- l'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Tipologia impianto → ↓ Categorie intervento	Eolico	Fotovoltaico	Idroelettrico non su acquedotto	Idroelettrico su acquedotto	Gas residuati dai processi di depurazione
Nuova costruzione	X	X	X	X	X
Rifacimento integrale	X	X	X		X
Potenziamento	X	X			X
Rifacimento parziale			X	X	X

Tabella 1 – Categorie d'intervento ammissibili per ciascuna tipologia di impianto

Nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato di nuova costruzione se:

- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti;
- è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Tale condizione dovrà essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

Si specifica che per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (ad esempio, la presenza di sistemi comuni per la captazione e il trattamento del gas residuo dai processi di depurazione costituisce un'interconnessione funzionale dal punto di vista operativo di utilizzo della fonte, così come la presenza di un unico sistema di accumulo della risorsa idrica a monte di due impianti di produzione dell'energia nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore, ecc.). A tal fine, si precisa che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

Un impianto fotovoltaico può essere identificato nella categoria "nuova costruzione" solo se:

- i moduli fotovoltaici e/o gli altri componenti di impianto considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) sono installati in aree del tetto e/o dei piani dell'edificio/fabbricato e/o a terra e/o su altre strutture comunque denominate su cui non erano presenti nei precedenti 5 anni (contati a partire dalla data di avvio dei lavori di realizzazione) i moduli e/o i componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD), di un preesistente impianto fotovoltaico;

- è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nel quale non risulta connesso un altro impianto fotovoltaico;
- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti.

In merito al primo punto si precisa che, per verificare la “presenza” dei moduli e/o dei componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nelle aree sul tetto e/o sui piani dell'edificio/fabbricato, è necessario, in relazione all'impianto preesistente, considerare le aree che si ottengono dalla proiezione ortogonale dei moduli fotovoltaici e/o degli altri componenti sul piano orizzontale nonché le aree, anche non interessate da dette proiezioni ortogonali, ma comunque necessarie, per motivi tecnici, all'installazione dell'impianto secondo la Regola dell'arte (ad esempio aree necessarie a distanziare tra loro i moduli per evitare l'ombreggiamento).

L'installazione di moduli fotovoltaici connessi nel medesimo punto di connessione/consegna (identificato dal POD) di un impianto fotovoltaico preesistente, anche se quest'ultimo non percepisce incentivi, non è identificabile nella categoria “nuova costruzione” ma nella categoria “potenziamento”.

Rifacimento Integrale

Il DM FERX Transitorio prevede la possibilità di partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti:

- a) “impianto idroelettrico non su acquedotto”: devono essere ricostruite tutte le opere idrauliche (fanno eccezione eventuali opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo) e sostituiti tutti i gruppi turbina-alternatore;
- b) altre tipologie di impianto: possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare, è necessario:

- i. per impianti eolici: l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- ii. per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti i componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, ferme restando le determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento integrale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

Potenziamento

Il potenziamento, previsto dal DM FERX Transitorio per i soli impianti eolici, fotovoltaici o a gas residuati dai processi di depurazione, è un intervento eseguito su un impianto già in esercizio allo scopo di ottenere un aumento di potenza

attraverso la realizzazione di nuove sezioni di impianto. In tal caso, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del TIME. Si specifica che l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alle nuove sezioni di impianto ascrivibili al potenziamento, che devono essere identificate come una nuova UP.

Rifacimento parziale

L'intervento di rifacimento parziale, previsto dal DM FERX Transitorio per i soli impianti idroelettrici o a gas residuati dai processi di depurazione, è finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e deve prevedere almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatori della sezione oggetto di intervento.

Si rimanda alle determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento parziale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

A.2.2. Valori di potenza di un impianto

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio è necessario individuare i seguenti valori di potenza, come meglio definiti nei paragrafi seguenti:

- potenza nominale;
- potenza nominale cumulata;
- quota di potenza richiesta;
- potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione.

Nella tabella seguente sono indicati i rispettivi ambiti di applicazione delle stesse.

Campo di applicazione	Potenza di riferimento
Contributo a copertura delle spese di istruttoria	Potenza nominale
Instradamento (Accesso diretto o Procedure Competitive)	Potenza nominale cumulata o aumento della potenza nominale in caso di potenziamento
Individuazione prezzo di esercizio	
Possibilità richiesta Tariffa Omnicomprensiva	
Erosione del contingente	Quota di potenza richiesta
Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto (valore necessario per il calcolo dell'importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria)	

Tabella 2 - Campi di applicazione delle differenti definizioni di potenza

Potenza nominale

Il DM FERX Transitorio prevede le seguenti definizioni di potenza nominale di un impianto:

- i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso,

ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;

- ii. per gli impianti eolici di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
- iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
- iv. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni *STC* (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Con riguardo alle predette definizioni, si precisa che:

- per gli impianti per i quali la potenza è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza complessiva dell'impianto;
- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate. Per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale;
- in caso di interventi di rifacimento integrale, potenziamento o rifacimento parziale, la potenza dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, l'individuazione della potenza nominale di un impianto, da determinare secondo le definizioni sopra riportate, deve essere effettuata facendo riferimento ai dati tecnici dei componenti riportati nel titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di partecipazione, come meglio precisato nell'Allegato A.2.a).

Esclusivamente nei casi in cui il dato di potenza nominale non sia esplicitamente riportato nel titolo autorizzativo, può essere preso come riferimento il dato di potenza nominale riportato nella documentazione tecnica trasmessa all'ente competente ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione. In tali casi, è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico preso in esame sia stato trasmesso all'ente per il rilascio dell'autorizzazione (ad es. con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nell'autorizzazione).

Ad esempio, la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è da determinare prendendo in considerazione il minor valore tra la somma delle potenze nominali dei moduli e la somma delle potenze nominali dei gruppi di conversione cc/aa riportate nel titolo autorizzativo o, qualora non esplicitate in quest'ultimo, riportate nel progetto autorizzato.

Potenza nominale cumulata

L'artato frazionamento delle iniziative, realizzato al fine di incrementare i profitti economici, ovvero di eludere le disposizioni previste dal meccanismo incentivante, ovvero di massimizzare il beneficio atteso, costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti.

Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, che pertanto accedono al meccanismo di supporto attraverso la partecipazione alle procedure competitive, la potenza nominale cumulata coincide con la potenza nominale dell'impianto.

Per la determinazione della potenza nominale cumulata per impianti di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, anche ai fini dell'eventuale superamento della potenza di soglia per l'Accesso Diretto e la conseguente necessità di partecipazione alle procedure competitive, si rimanda a quanto specificato al [Capitolo B.3](#).

Quota di potenza richiesta

È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse (per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo A.4.3.2](#)) il Soggetto Richiedente deve indicare la "Quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione" (nel seguito, "Quota potenza richiesta"). Il valore indicato rileverà ai fini della determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto (valore necessario per il calcolo dell'importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria) e del contingente eroso ai fini della formazione della pertinente graduatoria.

La Quota potenza richiesta non può essere superiore al valore della potenza nominale dell'impianto o, nel caso di intervento di potenziamento, all'incremento del valore di potenza nominale a seguito dell'intervento.

Si precisa che, in caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto e ammissione in posizione utile in graduatoria, la quota di potenza residua non potrà essere iscritta a una procedura successiva mantenendo la possibilità di accesso al meccanismo di supporto per la quota di potenza già ammessa. Infatti, con l'eventuale iscrizione a una nuova procedura di un impianto già ammesso, anche per una quota di potenza, si intende presentata la rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 per edifici di nuova costruzione

Nel caso di impianto realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 26 D.Lgs. 199/2021, la potenza massima ammissibile al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio è pari alla potenza nominale dell'impianto decurtata dell'eventuale potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo stesso. Per tale ragione, in detti casi, la "quota potenza richiesta" indicata in fase di presentazione della manifestazione di interesse e conseguentemente dichiarata nella presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive dovrà essere inferiore o uguale alla differenza tra la potenza nominale dell'impianto e la potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo.

A.3. Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive

Il DM FERX Transitorio prevede, all'articolo 3, specifici requisiti riguardanti il Soggetto Richiedente (requisiti soggettivi) e l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto (requisiti oggettivi), al cui rispetto è subordinata la partecipazione alle procedure competitive e l'accesso al meccanismo di supporto stesso. Tali requisiti devono persistere per l'intero periodo di incentivazione.

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti, come illustrati nei paragrafi a seguire, nei seguenti momenti:

- in fase di partecipazione alla procedura competitiva: i requisiti devono essere rispettati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva;
- in fase di istruttoria a valle della comunicazione di entrata in esercizio: i requisiti indicati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive devono persistere unitamente agli eventuali ulteriori requisiti aggiuntivi.

Il Soggetto Richiedente o suo Delegato al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo, in occasione di entrambe le fasi sopra indicate, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 (documenti generati dal Portale FER-X, secondo i modelli riportati negli Allegati 1.c e 1.d) e la documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata nell'Allegato 2.a alle presenti Regole Operative.

Il rispetto dei requisiti previsti deve essere assicurato per tutto il periodo di incentivazione dell'impianto.

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e di quanto dichiarato nel rispetto degli ulteriori adempimenti derivanti dalla richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio, deve essere tempestivamente notificata al GSE tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it, avendo cura di indicare all'inizio dell'oggetto il codice FER associato all'iniziativa (es: "FERXXXXXX - Comunicazione modifica dei requisiti oggettivi").

A.3.1. Requisiti soggettivi

Possono richiedere la partecipazione alle procedure competitive previste dal DM FERX Transitorio esclusivamente i Soggetti per i quali siano non sia verificata alcuna delle seguenti cause di non ammissibilità.

A. Imprese in difficoltà

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi.

Ai sensi della citata Comunicazione della Commissione, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

B. Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione articoli da 94 a 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione di cui agli articoli 94 - *Cause di esclusione automatica*, e 95 - *Cause di esclusione non automatica*, del D.Lgs. 36/2023, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1*

della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, non possono accedere agli incentivi.

C. Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Non è consentito l'accesso agli incentivi ai soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67, *Effetti delle misure di prevenzione*, del D.Lgs. 159/2011 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*". Per quanto concerne le modalità di accertamento del requisito si rimanda ai contenuti delle "Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio".

D. Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il beneficiario degli incentivi non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A.3.2. Requisiti oggettivi

A.3.2.1. Requisiti oggettivi generali

Possesso dei titoli necessari

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive è necessario avere conseguito il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel caso di nuova costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o di rifacimento o, in alternativa, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto, oppure il decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Il titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale viene presentata la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico) devono risultare, alla data di iscrizione, validi ed efficaci e, anche a seguito di voltura, nella titolarità del Soggetto Richiedente.

Il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che si perfezionano per "*silenzio assenso*", è tenuto a verificare l'effettivo conseguimento di detti titoli in data antecedente all'iscrizione alla procedura competitiva.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima del decorso del suddetto termine, il Soggetto Richiedente non può ritenersi titolare del titolo abilitativo e, pertanto, non può presentare iscrizione alla procedura competitiva prima di tale data.

Ai fini dell'iscrizione alla procedura competitiva, il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato, esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente che

attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso dall'Amministrazione e acquisito dal Soggetto Richiedente prima dell'iscrizione alle procedure competitive.

In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione della richiesta del titolo da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso l'intervento venga realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori precedente all'iscrizione alla procedura competitiva, detta comunicazione dovrà essere stata trasmessa all'Amministrazione competente in data antecedente alla data di iscrizione alla procedura competitiva. La predetta comunicazione, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente dovrà in ogni caso notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "attività libera", fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori precedente all'iscrizione alla procedura competitiva. La predetta notifica, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Precisazioni in merito alla partecipazione alle procedure competitive di più impianti dotati del medesimo titolo

È possibile iscrivere alle procedure competitive, in maniera distinta, più impianti dotati del medesimo titolo autorizzativo, a condizione che, dallo stesso titolo autorizzativo e/o dalla documentazione relativa al progetto autorizzato, siano identificabili i rispettivi impianti oggetto di ciascuna iscrizione e che tra gli stessi non sussistano interconnessioni funzionali.

La somma delle potenze degli impianti iscritti in forza dello stesso titolo autorizzativo non potrà in ogni caso essere superiore alla potenza riscontrabile nel titolo autorizzativo condiviso e/o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Nel caso di impianti idroelettrici, in aggiunta al titolo autorizzativo/abilitativo di cui sopra o alla VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA, è necessario che il Soggetto Richiedente risulti titolare, alla data di partecipazione alle procedure competitive, del titolo concessorio per la derivazione a uso idroelettrico delle acque.

Per impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini della partecipazione alle procedure competitive, il titolo concessorio può essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi, o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di iscrizione alle procedure competitive sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che, alla data di presentazione, sia stato sottoscritto e registrato l'atto, redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Richiedente o che comunque sia stato regolato il couso.

Preventivo connessione alla rete accettato e registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete

La partecipazione alle procedure competitive è consentita ai soli impianti per i quali il Soggetto Richiedente risulti titolare, anche a seguito di voltura, del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva, secondo le modalità di accettazione definite nel TICA.

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Richiedente ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute secondo le modalità disciplinate dal TICA.

Secondo quanto previsto dal DM FERX Transitorio la richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere presentata solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete. Per tale ragione, si invitano i Produttori a effettuare la registrazione dell'impianto con il dovuto anticipo, tenendo in considerazione i tempi tecnici di validazione, al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando e a verificare, prima della presentazione della richiesta di iscrizione, che l'impianto risulti sul sistema GAUDÌ nello stato "Impianto Validato". Per impianti già registrati e validati, si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione sia in essere alla data di iscrizione e che non siano pertanto intervenuti annullamenti o decadenze della registrazione da parte di TERNA.

Si precisa che per gli impianti iscritti in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA è ammessa la partecipazione alle procedure competitive senza che l'impianto risulti nello stato "Impianto Validato" sul sistema GAUDÌ. In tali casi il Produttore dovrà indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo per la presentazione delle richieste relativi al Codice CENSIMP e al Codice Richiesta e specificare la motivazione della non disponibilità nell'apposito campo note. Per gli impianti risultati in posizione utile nella pertinente graduatoria, prima della richiesta di accesso agli incentivi, dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it la richiesta di cambio CENSIMP e Codice Richiesta, allegando l'attestazione rilasciata dal sistema GAUDÌ con evidenza dell'avvenuta validazione del Gestore di Rete (stato "Impianto Validato" o successivi).

Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità di un impianto/voltura prima della partecipazione alle procedure competitive

Nel caso di trasferimento di titolarità, prima della partecipazione alla procedura competitiva, è necessario che, all'atto della richiesta, siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA;
- il titolo concessorio (nel caso di impianti idroelettrici);
- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura di titolo autorizzativo/abilitativo il cui conseguimento è definito con un atto autorizzativo/abilitativo espresso (ad esempio, Autorizzazione Unica), del provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente rilasci provvedimento espresso di voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo/provvedimento nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività.

In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende conseguita alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data di iscrizione alla procedura competitiva, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "Voltura della pratica di connessione".

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive, sia stata volturata, a favore del Produttore, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal TICA.

DNSH

Ai fini dell'accesso agli incentivi, gli interventi devono soddisfare il principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*" (Do No Significant Harm - DNSH).

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive il Soggetto Richiedente è tenuto a effettuare una valutazione di conformità al DNSH del progetto con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (rif. articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo), ossia:

- 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la *“Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”*, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell'ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative *check list*) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al DM FERX Transitorio sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della richiesta di accesso alle procedure competitive (c.d. fase *ex-ante*) dovrà dunque dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel seguito anche DSAN) di iscrizione alla procedura, di aver effettuato le proprie valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, risultando conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

La suddetta valutazione deve essere effettuata mediante la compilazione delle *check list* applicabili per la tipologia di impianto oggetto dell'iscrizione, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE (www.gse.it).

Il Produttore dovrà conservare per tutta la durata del periodo di incentivazione le check list compilate e tutta la documentazione necessaria ad attestarne il rispetto per assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH in essa indicata, rendendole disponibili al GSE qualora richieste nell'ambito delle proprie attività di controllo.

Il rispetto dei requisiti DNSH potrà essere accertato già nell'ambito della valutazione dei documenti allegati all'istanza di partecipazione alle procedure.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento

Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, il DM FERX Transitorio prevede l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

Nel caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento si intende da rispettare per l'intera potenza nominale dell'impianto realizzato.

Solidità finanziaria

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, è necessario il possesso del requisito di solidità finanziaria adeguata all'iniziativa per la quale si chiede l'accesso al meccanismo di supporto DM FERX Transitorio, da dimostrare attraverso l'evidenza di uno dei seguenti requisiti:

- a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, redatta secondo l'Allegato 1.e alle presenti Regole Operative, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento, redatto secondo l'Allegato 1.f alle presenti Regole Operative;
- b. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto/intervento nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione ("quota potenza richiesta") per il costo specifico di investimento indicato nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Costo specifico di investimento [€/kW]
Fotovoltaico	900
Eolico	1.420
Idroelettrico	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 3 - Costi specifici di investimento per tipologia di impianto

Si precisa che ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica, la capitalizzazione di cui alla lettera b), dichiarata secondo l'Allegato A.1.g alle presenti Regole, non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a).

Avvio dei lavori successivo alla data di partecipazione alla procedura competitiva

Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto DM FERX Transitorio agli impianti per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.

Si precisa, al riguardo, che un intervento per il quale i relativi lavori di realizzazione risultino avviati prima della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva non può accedere al meccanismo di supporto previsto dal DM FERX Transitorio anche laddove sia stata rilasciata una variante al titolo abilitativo originario.

Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori

Nel caso l'intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, detta comunicazione, necessaria ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al possesso del titolo abilitativo, non costituisce avvio dei lavori. In tali casi il Soggetto Richiedente dovrà comunque dichiarare, all'atto dell'iscrizione dell'impianto alla procedura competitiva, che i lavori non risultano avviati alla data di iscrizione stessa.

A.3.2.2. Requisiti specifici per tipologia di impianto

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza, per tutti gli interventi, ai fini della partecipazione alle procedure competitive e per l'accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio, l'Allegato 3 del medesimo decreto prevede il rispetto di alcuni requisiti specifici per alcune tipologie di impianto.

Impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici, la partecipazione alle procedure competitive prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso ai meccanismi di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

- a. sono realizzati con componenti di nuova costruzione o rigenerati, e pertanto mai impiegati in altri impianti;
- b. i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.; detto requisito deve essere rispettato anche in caso di interventi di sostituzione dei moduli nel corso del periodo di regolazione dei pagamenti;
- c. per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse con interventi documentati secondo quanto indicato nell'Allegato 2.a delle presenti Regole Operative e nelle *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*.

Precisazioni sul rispetto del requisito di rimozione eternit

Si specifica che, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità in caso di rimozione integrale della copertura in eternit o amianto di cui all'articolo 7, comma 6, lett. a) del DM FERX Transitorio e della correzione del prezzo di aggiudicazione di cui all'Allegato 1, paragrafo 2 del DM FERX Transitorio per la rimozione di eternit o amianto, l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva. Per il criterio e la correzione del prezzo, inoltre, trovano applicazione le disposizioni di cui dall'articolo 5, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 199/2021:

- 1) *non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;*
- 2) *gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.*

Per maggiori dettagli rispetto all'applicazione dei suddetti requisiti, si rimanda a quanto specificato al [paragrafo A.4.5.1](#) per l'applicazione del criterio di priorità "Rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto" e nella Parte B - *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*.

Impianti a gas residuati dai processi di depurazione

Per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, la partecipazione alle procedure competitive prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso ai meccanismi di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

- a. per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del D.Lgs. 199/2021 e, in particolare, all'articolo 42 del citato decreto:
 - i. criteri di sostenibilità specifici di cui ai commi da 5 a 10;
 - ii. criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 11 e 12;
 - iii. criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14.

L'articolo 43 del medesimo D.Lgs. 199/2021 prevede, anche per garantire il rispetto dei criteri sopra richiamati, la certificazione di *"ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione"*.

- b. le vasche del digestato tal quale degli impianti devono essere di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni e dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, ad eccezione dei casi in cui il digestato non venga stoccato ma avviato direttamente al processo di compostaggio. Tale requisito costruttivo deve essere esplicitamente deducibile dai documenti allegati al titolo autorizzativo (relazione di progetto, elaborati grafici di progetto, etc.). In particolare, sia in sede di iscrizione alle procedure competitive sia in sede di comunicazione di entrata in esercizio, tale requisito sarà oggetto del seguente controllo:

$$V_{\text{tot}} \geq Q_d \times 720$$

Laddove:

V_{tot} è la $\sum V_i$ dove V_i è il volume della *-iesima* vasca di raccolta del digestato tal quale impiegata nell'impianto;

Q_d è la produzione media annua di digestato in mc/giorno o ton/giorno, considerando la densità indicata nella relazione di progetto per il digestato o in via cautelativa pari a 1.000 kg/mc;

720 sono le ore corrispondenti a 30 giorni.

Impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici, la partecipazione e l'accesso ai meccanismi di supporto del DM FERX Transitorio sono subordinati al rispetto delle caratteristiche di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a) del medesimo decreto, ovverosia, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- i. è rispettata una delle caratteristiche costruttive:
 - 1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 - 2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 - 3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;

4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- ii. la concessione di derivazione è conforme alle:
- *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali [...]”, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell’Allegato A del medesimo DD:*
 - 11 – *“matrice del rischio ambientale, con note specifiche”;*
 - 13 – *“significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche”;*
 - *“Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;*
 - condizioni di cui all’articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77.10-bis del D.Lgs. 152/2006 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti alle procedure competitive in forza di una delle caratteristiche costruttive di cui al precedente punto i., il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Richiedenti di verificare con attenzione l’eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell’impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell’applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita da parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui ai punti 1., 2., 3., 4. soprariportati.

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti alle procedure competitive in forza della conformità richiamata nel precedente punto ii., è necessario che la conformità sia verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 132/2016 (www.snambiente.it), su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso ai meccanismi di supporto di cui al DM FERX Transitorio, a supporto dell’Autorità concedente, sulla base di un’apposita istruttoria. A tale scopo, l’Allegato 3 del DM FERX Transitorio specifica altresì che:

- l’Autorità concedente è tenuta a fornire al SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
- sulla base delle richieste pervenute, entro il 30 marzo 2025 (30 giorni dalla pubblicazione del DM FERX Transitorio), il SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie;
- il calendario di cui al precedente alinea deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente;
- l’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti;
- i costi dell’istruttoria del SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124.11 D.Lgs. 152/2006 e precisate da SNPA sul proprio sito internet entro il 15 marzo 2025 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio).

Attese le sopra riportate previsioni del DM FERX Transitorio in relazione al requisito di cui al punto ii., si specifica che in sede di iscrizione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti degli impianti ricadenti nella casistica in parola

dovranno allegare alla richiesta d'iscrizione l'atto espresso del SNPA di dichiarazione della verifica positiva della conformità della concessione di derivazione alle sopra menzionate Linee Guida e condizioni.

A.4. Procedure competitive pubbliche per l'accesso al meccanismo di supporto

L'accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti di potenza nominale cumulata o con aumento della potenza nominale in caso di potenziamento superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.

Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono presentare preliminarmente una manifestazione di interesse, secondo le modalità descritte nel successivo [paragrafo A.4.3.2](#).

Con specifico avviso pubblico (nel seguito anche detto "bando"), pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it), il GSE renderà note le date di apertura e chiusura dei periodi di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive.

Si ribadisce al riguardo che non sarà in alcun modo possibile effettuare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive senza aver trasmesso correttamente la relativa manifestazione di interesse entro i termini stabiliti per l'invio della stessa.

Successivamente, nell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti dovranno indicare un'offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore, aggiornato secondo quanto successivamente meglio specificato al [paragrafo 4.2](#), e versare una cauzione provvisoria secondo le modalità e le tempistiche definite al [paragrafo A.4.4.3](#).

Nel presente capitolo saranno illustrati tempi e modalità di svolgimento delle procedure competitive previste, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono inoltre disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione, nonché gli effetti delle rinunce.

A.4.1. Modalità di svolgimento e calendario

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna procedura competitiva e per ogni tipologia di impianto corrisponde:

- un bando per la presentazione delle manifestazioni d'interesse;
- un bando per la presentazione delle richieste di partecipazione;
- un contingente di potenza minimo, espresso in MW;
- un contingente di potenza obiettivo, espresso in MW;
- un contingente di potenza massimo, espresso in MW;
- una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti, che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio superiore posto a base d'asta e dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità.

Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di apertura indicata nel bando per la presentazione delle richieste di partecipazione pubblicato sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.

Il GSE pubblica il bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, nonché l'indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, sul proprio sito internet (www.gse.it).

A.4.2. Contingenti di potenza

Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 del DM FERX Transitorio.

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla congiunzione lineare delle cinque coppie capacità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1 e determinate come di seguito descritto:

- punto A: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari a zero;
- punto B: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari al *Contingente Minimo*;
- punto C: ordinata pari al *Prezzo Esercizio* e ascissa pari al *Contingente Obiettivo*;
- punto D: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Inferiore* e ascissa pari al *Contingente Massimo*;
- punto E: ordinata pari zero e ascissa pari al *Contingente Massimo*.

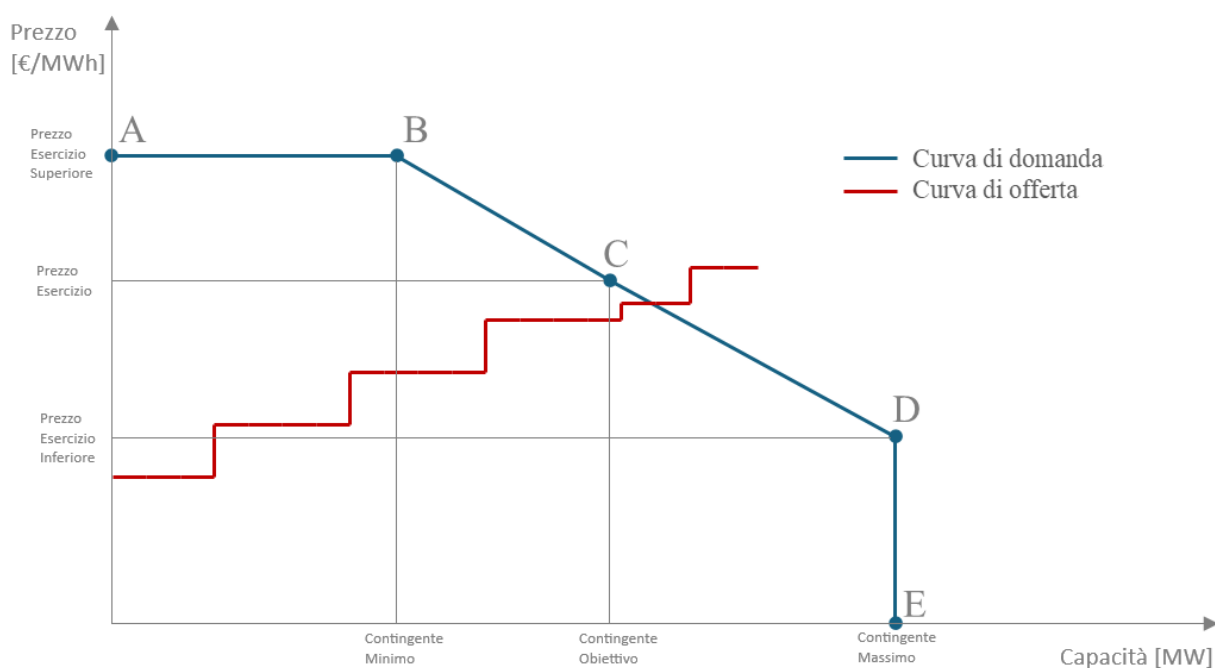


Figura 1 -Curva di domanda

I prezzi di riferimento richiamati sono determinati a partire dai valori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio e riportati nella successiva Tabella 4, aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio (28/2/2025) e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

Tipologia impianto	Prezzo Esercizio	Prezzo Esercizio Superiore	Prezzo Esercizio Inferiore
	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaico	80	95	65
Eolico	85	95	70
Idroelettrico	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	85	100	75

Tabella 4 - Prezzi di Esercizio di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio

Il contingente di potenza per la prima procedura competitiva del DM FERX Transitorio è determinato sulla base di quanto disciplinato dal Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1° aprile 2025 recante "*Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024*", (nel seguito, Decreto Direttoriale) in cui il Contingente Minimo, il Contingente Obiettivo e il Contingente Massimo sono i seguenti:

Tipologia impianto	Contingente Minimo	Contingente Obiettivo	Contingente Massimo
	MW	MW	MW
Fotovoltaico	600	1.000	8.000
Eolico	200	300	2.500
Idroelettrico	30	60	500
Gas residuati dai processi di depurazione	1,1	2	20

Tabella 5 - Contingenti di riferimento di cui al Decreto Direttoriale

Alla chiusura della finestra di presentazione delle manifestazioni di interesse il valore di ciascuno dei suddetti contingenti sarà rideterminato, per ciascuna tecnologia, come minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e il valore sopra definito nella Tabella 5.

Ai fini dell'individuazione della quota di contingente assegnato al singolo intervento (qualora ammesso in posizione utile) farà fede la *quota di potenza richiesta* come definita al [paragrafo A.2.2](#) delle presenti Regole Operative.

In esito all'espletamento della prima procedura il Ministero valuterà l'apertura di un ulteriore bando dandone comunicazione con proprio decreto.

A.4.3. Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla *"Guida all'utilizzo del Portale FER-X"*. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della manifestazione di interesse e dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, dei bandi e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il caricamento delle richieste può avvenire esclusivamente durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi bandi. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale FER-X.

L'invio della manifestazione di interesse e dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del periodo di presentazione interessato.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X con il dovuto anticipo.

A.4.3.1. Portale per l'iscrizione alle procedure competitive

Le manifestazioni di interesse e le richieste di partecipazione alle procedure competitive devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-X, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Il Portale FER-X è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da TERNA al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive al GSE, il Produttore è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, che dovrà essere stata validata dal Gestore di Rete. Per tale motivo, sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato

“Impianto Validato”, indicativo della validazione del Gestore di Rete, ad eccezione degli impianti che si iscrivono alle procedure competitive in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA come precisato al [paragrafo 3.2.1](#).

In conformità con il sistema GAUDÌ, l’inserimento nei campi specifici del Portale FER-X della potenza dell’impianto deve essere effettuato indicando i valori in kW.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, e somma delle potenze nominali dei gruppi di conversione cc/aa pari a 71 kW, il valore di potenza nominale dell’impianto deve essere indicato come pari a 70,875 kW.

Per poter accedere al Portale FER-X, il Produttore deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo successivamente, richiedere l’accesso al Portale FER-X. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell’individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all’Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) e, tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che il Produttore intenda autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-X.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-X sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Richiedente e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Richiedente, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo delle credenziali e, in generale, dall'utilizzo improprio o comunque pregiudizievole. In tali casi il GSE si riserva di esperire le azioni consentite dall’ordinamento a tutela del proprio operato a fronte di eventuali danni subiti.

Il Portale FER-X attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la formazione di una manifestazione di interesse o della relativa richiesta di partecipazione alle procedure competitive, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l’invio al GSE della richiesta stessa.

Il Portale FER-X consente anche l’invio della richiesta laddove il soggetto che intenda sottoscrivere la manifestazione di interesse o la dichiarazione di partecipazione alla procedura competitiva (Soggetto Richiedente, indicato come Titolare se persona fisica o Legale Rappresentante se persona giuridica, Procuratore Speciale o Delegato) abbia effettuato l’accesso al Portale FER-X identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Il Portale FER-X, così come previsto dal DM FERX Transitorio, consente la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive esclusivamente per gli impianti per i quali sia stata precedentemente presentata la manifestazione di interesse. Le modalità di presentazione e invio delle richieste sono descritte in dettaglio nel [paragrafo A.4.3.2](#).

Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-X, quali ad esempio le potenze di targa degli alternatori ai fini della determinazione della potenza, nel caso di un impianto eolico di potenza fino a 500 kW, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all’atto dell’iscrizione alle procedure competitive.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato.

Si rappresenta che il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell’iscrizione, potendo eventualmente fornire chiarimenti solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet (<https://supportogse.service-now.com>), di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Richiedenti ad assumere, nella compilazione delle informazioni richieste, l’atteggiamento eventualmente più “conservativo”, caricando sul Portale FER-X, ove ritenuto utile, a corredo della richiesta di partecipazione alle procedure competitive, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di illustrare le ragioni sottese alle dichiarazioni rese in

merito ad un determinato dato o una determinata circostanza da parte del Soggetto Richiedente, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

A.4.3.2. Manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive

Come specificato nei precedenti paragrafi, ai fini dell'accesso alle procedure competitive il Soggetto Richiedente deve aver preliminarmente presentato una manifestazione di interesse per l'impianto che intende realizzare.

È possibile inviare la manifestazione di interesse esclusivamente mediante il Portale FER-X e solo all'interno del periodo di presentazione indicato nel relativo bando.

Per presentare una manifestazione di interesse il Soggetto Richiedente è tenuto al pagamento degli oneri istruttori secondo le modalità dettagliate nel [capitolo A.5](#).

Il Portale FER-X richiederà all'utente le informazioni utili a caratterizzare l'iniziativa in progetto. Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire, rimandando per maggiori dettagli alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*:

- CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA: attribuiti da TERNA nell'ambito della registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ.

Al riguardo, si rappresenta che il Portale FER-X effettua una verifica di coerenza dei codici indicati rispetto ai codici validati sul Sistema GAUDÌ.

La registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ, la verifica dell'avvenuta validazione e l'eventuale aggiornamento dei dati indicati sono posti in capo al Soggetto Richiedente, si rinnovano al riguardo le raccomandazioni indicate al [paragrafo A.3.2.1](#).

Si rappresenta inoltre che non è consentito presentare più di una manifestazione di interesse con i medesimi CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA per la stessa procedura competitiva. Nel caso si intenda modificare una manifestazione di interesse inviata, è pertanto necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova. Il Portale FER-X consentirà il caricamento relativamente ad una nuova manifestazione di interesse dei CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA della manifestazione di interesse già inviata solo a valle dell'annullamento di quest'ultima.

Si precisa in proposito che è comunque consentito indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo relativi a CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA, dovendo però in questo caso obbligatoriamente specificare la motivazione della non disponibilità nell'apposito campo note.

- TIPOLOGIA IMPIANTO: è richiesto di scegliere la tipologia di impianto e la categoria d'intervento tra quelle consentite dal DM FERX Transitorio. Per il dettaglio degli interventi ammissibili per le tipologie di impianto previste, si invita a consultare il [paragrafo A.2.1](#) delle presenti Regole Operative.
- DATI DI POTENZA: è necessario indicare i valori di Potenza nominale, Potenza nominale cumulata e Quota potenza richiesta, oltre all'eventuale Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione, come specificati nel [paragrafo A.2.2](#).
- UBICAZIONE DELL'IMPIANTO: è richiesto di indicare l'indirizzo e le coordinate geografiche dei principali componenti dell'impianto.
- DATI TITOLI AUTORIZZATIVI: i dati relativi al titolo autorizzativo o al provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale o al decreto di non assoggettabilità a VIA non sono obbligatori ai fini della trasmissione al GSE della manifestazione di interesse, ma utili alla caratterizzazione dell'intervento. Si prega, pertanto, di compilarli qualora già disponibili, sarà possibile in ogni caso modificarli nella successiva fase di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive.
- DATI AMMINISTRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI ISTRUTTORIA

La manifestazione d'interesse viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

La manifestazione d'interesse può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La manifestazione di interesse può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la manifestazione d'interesse, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a soggetto terzo il potere di rappresentanza.

PRECISAZIONI IN CASO DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI PROCURA SPECIALE

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le ovvie implicazioni che derivano in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare e annullare la manifestazione di interesse.

In ogni caso il potere di rappresentanza può essere revocato inviando la dichiarazione di revoca del potere di rappresentanza, reperibile sul Portale FER-X a seguito dell'invio della richiesta.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, o suo Procuratore Speciale o Delegato, previo accesso al Portale FER-X dall'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) attraverso l'identificazione tramite SPID, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione generata e la sua sottoscrizione, utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della manifestazione di interesse saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Si precisa che i dati indicati nella manifestazione di interesse, con esclusione delle informazioni inerenti alla registrazione e validazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ di TERNA Spa (codice CENSIMP e codice RICHIESTA solo nel caso questi siano stati indicati come non disponibili) e al titolo autorizzativo, non saranno modificabili in fase di iscrizione alla procedura competitiva. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio della manifestazione di interesse, sarà necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la manifestazione inviata e presentarne una nuova indicando il valore aggiornato.

In caso di annullamento tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-X e successivo caricamento di una nuova manifestazione di interesse, il Soggetto Richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo, qualora già effettuato, a copertura delle spese di istruttoria di cui al [capitolo A.5](#).

Il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle manifestazioni di interesse esclusivamente in caso di annullamento entro il periodo di presentazione specificato nel relativo bando, accreditando tali somme sulle coordinate bancarie indicate dal Soggetto Richiedente nel Portale FER-X.

Si precisa infine che è consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte per iniziativa. Tale numero massimo si intende cumulativo delle manifestazioni di interesse complessivamente inviate (e non annullate) ai sensi del DM FERX Transitorio e nei meccanismi di supporto successivi. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura, sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

Il GSE valuterà l'idoneità delle manifestazioni di interesse presentate ai fini della determinazione dei contingenti e comunicherà all'indirizzo e-mail del referente tecnico indicato nella sezione "Riferimenti" della richiesta l'aggiornamento dello stato della manifestazione di interesse sul Portale FER-X in esito alla valutazione effettuata.

A.4.3.3. Richiesta di iscrizione alle procedure competitive

Per le iniziative per le quali la manifestazione di interesse sia risultata idonea, nel periodo di apertura delle procedure competitive indicato nel relativo bando, il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive sul Portale FER-X, indicando le ulteriori informazioni necessarie a caratterizzare l'istanza di partecipazione e allegando la documentazione necessaria.

Di seguito sono genericamente indicate le categorie di informazioni e documentazione da fornire all'atto della richiesta di partecipazione alle procedure competitive:

- CAUZIONE: compilazione dei dati relativi alla cauzione provvisoria (fideiussione/deposito infruttifero), per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo A.4.4](#), nonché l'impegno a prestare la cauzione definitiva;
- REQUISITI: indicazione delle caratteristiche generali dell'impianto/intervento necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM FERX Transitorio, per i cui dettagli si rimanda al [capitolo A.3](#);
- CRITERI DI PRIORITÀ: indicazione dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità previsti dal DM FERX Transitorio per la formazione delle graduatorie, per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo A.4.5.1](#);
- OFFERTA: inserimento del valore della riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore, per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo A.4.3.6](#);

ALLEGATI: caricamento di tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato 2.a alle presenti Regole per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM FERX Transitorio per la formazione delle graduatorie.

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la Richiesta di iscrizione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a soggetto terzo il potere di rappresentanza.

PRECISAZIONI IN CASO DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI PROCURA SPECIALE

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le ovvie implicazioni che derivano in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare e annullare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive.

In ogni caso il potere di rappresentanza può essere revocato inviando la dichiarazione di revoca del potere di rappresentanza, reperibile sul Portale FER-X a seguito dell'invio della richiesta.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio il Soggetto Richiedente, previo accesso al Portale FER-X attraverso l'identificazione tramite SPID del Titolare/Legale Rappresentante, Procuratore Speciale o Delegato, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione e la sua sottoscrizione utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di partecipazione saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-X e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

[A.4.3.4. Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale del prezzo di aggiudicazione](#)

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è generata automaticamente dal Portale FER-X sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente.

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di partecipazione:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, sopravvenuta inefficacia e/o invalidità dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati;
- si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore;

il Soggetto Richiedente potrà annullare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive contenente dati non più rispondenti a verità o dati inesatti o incompleti, collegandosi al Portale FER-X e seguendo le istruzioni per la funzionalità di annullamento riportate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta, il Soggetto Richiedente potrà inoltrare la stessa, ripetendo le operazioni descritte nel [paragrafo A.4.3.3](#) entro e non oltre il periodo di apertura delle procedure competitive.

La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà l'ultima richiesta di partecipazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Soggetto Richiedente o da suo Delegato/Procuratore Speciale a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

A.4.3.5. Responsabilità del Soggetto Richiedente in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità

La richiesta di partecipazione può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello di DSAN generato automaticamente dal Portale FER-X, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Richiedente delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (il modello è riportato nell'Allegato 1.d delle presenti Regole Operative).

Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

In caso la DSAN sia resa dal Delegato o dal Procuratore Speciale, il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000, ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive dà avvio al processo di ammissione al meccanismo di supporto di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014 (cd. "DM Controlli").

Il Soggetto Richiedente è pienamente consapevole che:

- sulla base delle presenti Regole Operative, è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura delle procedure competitive e secondo le modalità previste al [paragrafo A.4.3.4](#);
- le richieste di partecipazione alle procedure competitive sono basate su autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 sulla base delle quali sono formate le graduatorie;

- il Soggetto Richiedente deve inviare, a pena di esclusione, tramite il Portale FER-X la documentazione descritta nell'Allegato 2.a, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali e il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa all'atto dell'iscrizione e, laddove rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l'esclusione dalla graduatoria. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso in cui il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di partecipazione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del Soggetto Richiedente, non potendosi invocare il principio del "soccorso istruttorio", visti i principi stabiliti dal DM FERX Transitorio, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-X, di:

- rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati;
- annullare la richiesta presentata e provvedere alla relativa modifica e sostituzione.

A.4.3.6. Riduzione percentuale offerta sul Prezzo di esercizio superiore e Prezzo di aggiudicazione

Il DM FERX Transitorio prevede per i Soggetti Richiedenti, in fase di richiesta di partecipazione alle procedure competitive, l'obbligo di formulare un'offerta di riduzione percentuale (nel seguito, "riduzione percentuale offerta") sul Prezzo di Esercizio Superiore.

Considerate le previsioni del DM FERX Transitorio, ai fini della formazione delle graduatorie delle procedure competitive, la riduzione percentuale offerta assume un'importanza rilevante; infatti, costituisce il principale criterio per il posizionamento degli impianti. Solo a parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno infatti presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal DM FERX Transitorio, descritti nel [paragrafo A.4.5.1.](#)

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in cifre in percento e arrotondata alla terza cifra decimale (es: 20,152 %);
- comunicata dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-X, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*; al riguardo, si precisa che l'offerta di riduzione sarà indicata nella *"Richiesta di partecipazione alla Procedura Competitiva sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000"*, generata automaticamente dal Portale FER-X sulla base dei dati inseriti, pertanto si raccomanda di verificarne la correttezza prima della sottoscrizione.

L'offerta di riduzione percentuale si applica al Prezzo di Esercizio Superiore per il calcolo del Prezzo di aggiudicazione. Per ciascuna tipologia di procedura, il Prezzo di Esercizio Superiore è determinato a partire dai valori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio (vedi Tabella 4 del [paragrafo A.4.2](#)) aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio (28/2/2025) e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

A.4.4. Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva

Nei paragrafi successivi, sono specificate le caratteristiche delle cauzioni provvisoria e definitiva nei casi in cui le stesse siano costituite, rispettivamente, sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero.

A.4.4.1. Caratteristiche generali delle fideiussioni

Le cauzioni, provvisoria e definitiva, da presentare ai fini della partecipazione alle procedure competitive, possono essere rese sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, che devono possedere le caratteristiche di seguito descritte.

A. Le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo cauzioni presso Banca d'Italia (Garante);
- essere redatte secondo gli schemi riportati negli Allegati A.1.h e A.1.l delle presenti Regole Operative a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia della qualità del progetto, nel caso della fideiussione provvisoria, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di fideiussione definitiva;
- essere autonome, incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

B. Le fideiussioni assicurative devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- essere accompagnate dall'appendice, redatta secondo gli schemi riportati negli Allegati A.1.i e A.1.m delle presenti Regole Operative, a firma del rappresentante legale del Soggetto Richiedente e di un rappresentante legale della compagnia assicurativa dotato dei giusti poteri di firma;
- essere corredate da giusta procura alle firme o altra documentazione (i.e. visura camerale storica con validità 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti la validità della firma del soggetto firmatario per la compagnia assicurativa;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia della qualità del progetto, nel caso della fideiussione provvisoria, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di fideiussione definitiva;
- essere autonome, incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La fideiussione provvisoria, sia essa di natura bancaria che assicurativa, deve inoltre:

- avere una durata non inferiore a 120 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, coincidente con la data ultima di pubblicazione della graduatoria;
- essere determinata in misura pari al 5% del costo d'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura competitiva, determinato moltiplicando la quota di potenza richiesta, come definita al [paragrafo A.2.2](#) per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del [paragrafo A.3.2.1](#);

La fideiussione definitiva, sia essa di natura bancaria che assicurativa, deve inoltre:

- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile;
- essere determinata in misura pari al 10% del costo d'investimento previsto per la realizzazione della potenza dell'impianto ammessa.

Ai fini dell'emissione della fideiussione, sia di natura bancaria che assicurativa, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è indicato nella Tabella 3 del [paragrafo A.3.2.1](#).

Si precisa che:

- le fideiussioni devono essere caricate nel Portale FER-X in formato digitale e firmate in cades (p7m) o pades;
- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa;
- le eventuali fideiussioni, sia bancarie che assicurative, rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi “forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore” e non determinano, pertanto, l’esonero dagli obblighi previsti dal DM FERX Transitorio in termini di presentazione di cauzioni (provvisoria e definitiva);
- la restituzione della fideiussione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato alle procedure competitive e che non siano risultati in posizione utile, siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione o i cui Soggetti Richiedenti abbiano rinunciato prima della pubblicazione della stessa graduatoria;
- nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria, il GSE escute il 30% della fideiussione definitiva;
- nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute invece il 50% della fideiussione definitiva;
- al di fuori dei suddetti casi, la restituzione della fideiussione definitiva è prevista solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio e dell’accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione ai sensi del DM FERX Transitorio.

A.4.4.2. Caratteristiche generali del deposito cauzionale infruttifero

In alternativa alle fideiussioni bancarie o assicurative, sia provvisoria sia definitiva, i Soggetti Richiedenti possono costituire un deposito cauzionale infruttifero secondo le modalità di seguito descritte e le tempistiche nel seguito indicate.

I depositi cauzionali:

- devono essere costituiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS) a titolo di garanzia della qualità del progetto per la partecipazione alle procedure competitive, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, a seguito dell’ammissione in posizione utile in graduatoria;
- devono essere effettuati al netto delle spese bancarie.

Il deposito cauzionale provvisorio deve essere di importo pari al 5% del costo d’investimento previsto per la realizzazione della potenza dell’impianto per la quale si partecipa alla procedura competitiva determinato moltiplicando la quota di potenza richiesta, come definita al [paragrafo A.2.2](#), per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del [paragrafo A.3.2.1](#).

Il deposito cauzionale definitivo essere determinato in misura pari al 10% del costo d’investimento previsto per la realizzazione della potenza dell’impianto ammessa.

La restituzione del deposito cauzionale infruttifero è effettuata dal GSE sull’IBAN comunicato dal Soggetto Richiedente in fase di presentazione della cauzione.

A.4.4.3. Tempistiche rilevanti e cause di escussione delle fideiussioni o di incameramento dei depositi cauzionali infruttiferi

La cauzione provvisoria deve essere:

- caricata nel Portale FER-X al momento dell’iscrizione alla procedura competitiva;
- restituita dal GSE entro 15 giorni:

- dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito della procedura competitiva, non sono risultati aggiudicatari o che abbiano presentato rinuncia prima della pubblicazione della graduatoria o per le richieste non inviate;
 - dalla data di ricevimento della fideiussione definitiva, ai soggetti che, in esito della procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- **escussa/incamerata:**
- in misura pari al 100%, nel caso in cui non sia costituita la fideiussione definitiva (o non sia versato il deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia definitiva) entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
 - in misura pari al 60%, in caso di rinuncia alla posizione in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva;
 - in misura pari al 60%, in caso di comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva. In tale circostanza, il 60% è applicato considerando il solo valore della potenza oggetto di rinuncia. In proposito, si chiarisce che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it con oggetto "FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto precedentemente alla costituzione della cauzione definitiva", prima della scadenza dei 90 giorni per la costituzione della cauzione definitiva. In questa ipotesi, la cauzione definitiva deve essere costituita per l'importo calcolato facendo riferimento alla potenza a seguito della riduzione oggetto della comunicazione in argomento e non per l'intera potenza ammessa in posizione utile in graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere:

- caricata nel Portale FER-X entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che, in esito alla procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- svincolata solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio, dell'accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione ai sensi del DM FERX Transitorio e del provvedimento conclusivo di accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio di cui al paragrafo 4.5.1.3 delle *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*;
- **escussa/incamerata:**
 - nella misura del 30%, nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria;
 - nella misura del 50%, nel caso in cui il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - nella misura del 100%, nel caso in cui il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria oltre i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - in misura pari al 30%, 50% o 100%, in caso di comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, rispettivamente entro sei mesi, fra sei e dodici e oltre dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria. In tali circostanze, la percentuale è applicata considerando il solo valore della potenza oggetto di rinuncia. In proposito, si chiarisce che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it con oggetto il numero di pratica assegnato dal Portale "FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto";

- nella misura del 100%, nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche massime per l'entrata in esercizio dell'impianto previste dal DM FERX Transitorio ovvero nel caso in cui la comunicazione di entrata in esercizio non sia trasmessa entro il termine di 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto;
- in caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in posizione utile in graduatoria. In tale circostanza, l'importo è determinato in funzione della potenza non realizzata;
- nella misura del 100%, in caso di decadenza dalla ammissione in graduatoria.

A.4.5. Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura delle procedure competitive, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 28 del 2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di partecipazione e, per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità risulti determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Richiedente, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione. Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso dei requisiti necessari o, ove determinanti al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto della richiesta di partecipazione si rimanda all'Allegato A.2.a.

Ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE calcola, per le richieste di partecipazione risultate idonee, il prezzo offerto applicando al Prezzo di Esercizio Superiore la riduzione percentuale offerta, e quindi ordina i prezzi offerti così ottenuti in senso crescente, definendo la curva di offerta (come illustrato nella Figura 1 del [paragrafo A.4.2](#)) sulla base delle rispettive quote di potenza richiesta.

A parità di riduzione percentuale offerta, il GSE ordina gli impianti nella curva di offerta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati:

- 1) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l'impianto;
- 2) solo per impianti fotovoltaici: interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
- 3) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021;
- 4) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica;
- 5) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
- 6) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Qualora le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al Prezzo di Esercizio non corrispondano ad almeno il contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%, il GSE esclude le iniziative caratterizzate dal prezzo offerto maggiore, ovvero con minor ordine gerarchico in caso di parità di offerta, per una potenza pari al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del Prezzo di Esercizio Inferiore.

Ai fini della pubblicazione delle graduatorie il GSE seleziona le offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni e, in particolare:

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi o si sovrapponga alla curva di offerta in un tratto orizzontale della medesima, e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da un solo valore di prezzo offerto:
 - nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un solo punto l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è quella che interseca la curva di domanda;
 - nel caso in cui la curva di domanda si sovrapponga alla curva di offerta in più punti, l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è l'ultima offerta che si sovrappone, anche parzialmente, alla curva di domanda.

In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata.

Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto risultante in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento sia inferiore alla quota di potenza richiesta, viene ammessa in graduatoria l'intera quota di potenza richiesta;

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un tratto verticale della medesima e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da due valori distinti di prezzo offerto, l'ultima offerta accettata corrisponde a quella caratterizzata dal valore inferiore di prezzo offerto. In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata;
- nel caso in cui la curva di domanda non intersechi la curva di offerta, rientrano in posizione utile tutte le offerte riferite a richieste di partecipazione risultate idonee.

In relazione alla riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore, si rimanda a quanto specificato al [paragrafo A:4.3.6](#).

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle procedure competitive non sono soggette a scorrimento.

A.4.5.1. Criteri di priorità

Rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto

In riferimento al criterio di priorità previsto per gli impianti fotovoltaici con la rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto, si evidenzia l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 199/2021:

1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

Per coperture catastalmente confinanti si intendono due o più coperture, i cui sedimi insistono sulla medesima particella o su particelle tra loro contigue, ovverosia fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua.

Le Figure 2 e 3 a seguire forniscono degli esempi, rispettivamente, di coperture catastalmente confinanti e di coperture catastalmente non confinanti:



Figura 2 - Esempi di edifici catastalmente confinanti



Figura 3 - Esempi di edifici catastalmente non confinanti

Ai fini del riconoscimento del criterio di priorità, si applicano le seguenti prescrizioni:

- l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva;
- l'intervento deve comportare la rimozione della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico o, ove non sia presente eternit/amianto sulla copertura su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico, sulle coperture catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto.

Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di partecipazione la documentazione attestante il rispetto dei requisiti sopra descritti, come specificata all'Allegato A.2.a; in particolare si richiede particolare attenzione a dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione degli allegati A6 e A8.

Rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole

Tale criterio si applica agli interventi di rifacimento o potenziamento di impianti fotovoltaici che siano realizzati in aree agricole e che non prevedano un aumento dell'occupazione di suolo nella situazione post-intervento. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di partecipazione la documentazione attestante il rispetto del requisito sopra descritto, come specificata all'Allegato 2.a, in particolare si richiede particolare attenzione a dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione degli allegati A6 e A10.

Aree idonee

Il possesso del criterio di priorità si intende rispettato qualora l'impianto ricada integralmente in aree identificate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. Tale requisito dovrà essere dimostrato tramite un'apposita attestazione fornita dall'Ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo, nella quale lo stesso dichiara che l'impianto ricade in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. In luogo dell'attestazione, qualora il titolo autorizzativo sia stato rilasciato attraverso l'emissione di un atto espresso dell'Ente competente, il rispetto del requisito può essere dimostrato attraverso un esplicito riferimento all'interno dello stesso atto espresso circa la realizzazione dell'impianto in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

Sistemi di accumulo

Al fine di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica, la capacità nominale del sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto deve essere non inferiore al valore determinato dal prodotto della potenza nominale dell'impianto per la capacità specifica del sistema di accumulo indicata nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Capacità specifica accumulo [kWh/kW]
Fotovoltaico	4
Eolico	6
Idroelettrico	14
Gas residuati dai processi di depurazione	15

Tabella 6 – Capacità specifica accumulo

La presenza del sistema di accumulo e la sua relativa capacità nominale sono attestate dalla documentazione progettuale autorizzata con il Titolo Autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

PPA

Il possesso del criterio di priorità consiste nella sottoscrizione da parte del Soggetto Richiedente di contratti di approvvigionamento di energia a lungo termine (Contratti PPA) di durata almeno pari a 10 anni. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità, alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive, dovrà aver registrato il/i contratto/i PPA sulla piattaforma di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 199/2021, secondo le modalità definite dal GME, indicando il codice CENSIMP e tutti gli ulteriori elementi necessari all'identificazione univoca dell'impianto per il quale intenda beneficiare del criterio di priorità.

Data di completamento dell'istanza

La data di completamento della domanda corrisponde alla data e all'orario riportati sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X in fase di invio della richiesta di partecipazione.

A.4.6. Motivi di esclusione dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM FERX Transitorio, dalle presenti Regole Operative, dai bandi;
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di partecipazione secondo quanto prescritto dall'Allegato A.2.a, del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure competitive;
- per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità ulteriori all'offerta di riduzione del Prezzo di Esercizio Superiore risulti determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, assenza o mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive;
- mancato o tardivo versamento o versamento in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato A.2.a alle presenti Regole Operative per la specifica fattispecie;

- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione alle procedure competitive e/o all'ammissione ai meccanismi di supporto, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.4 del DM FERX Transitorio.
- il trasferimento a terzi dell'impianto iscritto alla procedura competitiva prima della pubblicazione della pertinente graduatoria.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

A.4.7. Rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva o alla posizione utile in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva presentata successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale FER-X, per i cui dettagli si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*. La rinuncia presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria nella quale l'iniziativa è risulta in posizione utile determina l'escussione della fideiussione o l'incameramento del deposito cauzionale con le modalità precisate al [paragrafo A.4.4.3.](#)

A.4.8. Decadenza dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, comportano la decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto ai meccanismi di supporti previsti dal DM FERX Transitorio.

- Entrata in esercizio successiva ai tempi previsti dal DM FERX Transitorio

La mancata entrata in esercizio entro l'ulteriore termine massimo di 15 mesi rispetto ai 36 mesi che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal DM FERX Transitorio per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti alle procedure competitive sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

- Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alle procedure competitive e, per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità ulteriori all'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore sia risultata determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni e le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

- Inizio lavori in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive

L'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive (individuata nella data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X in fase di invio della richiesta di partecipazione) determina la decadenza dalla graduatoria stessa (art. 3.5 DM FERX Transitorio).

- Accertamento delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 4 del DM FERX Transitorio

Soggetti per i quali sia verificata almeno una delle cause di non ammissibilità riportate al [paragrafo A.3.1](#), circa i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alle procedure competitive.

- Trasferimento a terzi dell'impianto aggiudicatario della procedura competitiva prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione

È vietata, pena la perdita dei diritti derivanti dall'iscrizione e dall'eventuale ammissione in posizione utile, qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'iscrizione alla procedura competitiva nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione alla procedura competitiva e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

A.4.9. Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione alle procedure competitive

Il processo di valutazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa così come descritta nell'Allegato A.2.a, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- b) pubblicazione delle graduatorie, suddivise in 4 distinte tabelle:
 - i. Tabella A: impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza;
 - ii. Tabella B: impianti esclusi;
 - iii. Tabella C: impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza;
 - iv. Tabella D: impianti oggetto di rinuncia presentata dal Soggetto Richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste.

Si ritiene opportuno precisare che, visti i principi stabiliti dal DM FERX Transitorio e la natura concorsuale delle procedure competitive, in caso di carenza della documentazione trasmessa, non è possibile per il GSE effettuare richieste d'integrazione ai Soggetti Richiedenti, non potendosi invocare il principio del *"soccorso istruttorio"*.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

A.5. Corrispettivi a copertura dei costi istruttoria

Per ciascuna manifestazione di interesse inviata, è necessario corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria.

Nelle more dell'aggiornamento del DM 24 dicembre 2014, il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza nominale dell'impianto.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

Si evidenzia che il mancato riscontro del pagamento costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria.

I costi di istruttoria verranno restituiti in caso di annullamento della manifestazione di interesse presentato prima della chiusura del periodo di presentazione della stessa.

A.6. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso ai meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili ai sensi del DM di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi fino a 10 anni dalla conclusione degli stessi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, verifica le istanze di partecipazione e ogni altra documentazione a corredo e svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del D.Lgs. 199/2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del DM FERX Transitorio.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

ALLEGATI PARTE A

Schemi di avviso, modelli e contratti-tipo

Allegato A.1.a. Schema di avviso pubblico relativo alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato A.1.b. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato A.1.c. Modello di istanza della manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato A.1.d. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato A.1.e. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria

Allegato A.1.f. Modello di dichiarazione impegno a finanziare l'investimento

Allegato A.1.g. Modello di dichiarazione adeguata capitalizzazione

Allegato A.1.h. Modello di garanzia provvisoria

Allegato A.1.i. Appendice al contratto autonomo di garanzia provvisoria

Allegato A.1.l. Modello di garanzia definitiva

Allegato A.1.m. Appendice al contratto autonomo di garanzia definitiva

Elenco documenti

Allegato A.2.a. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive

PARTE B

*Regole operative per la comunicazione
di avvio lavori (accessi diretti), per la
comunicazione di entrata in esercizio e
per l'erogazione dei prezzi di
aggiudicazione*

B.1. Premessa

La presente sezione delle Regole Operative fornisce le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal DM FERX Transitorio e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando le attività e i processi successivi alla partecipazione alle procedure competitive e alla ammissione in posizione utile nelle graduatorie, ivi inclusi i requisiti e le condizioni per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, nonché gli adempimenti previsti per l'ammissione al meccanismo di supporto per gli impianti in accesso diretto.

Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2025 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 3 GW.

B.2. Requisiti specifici per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

B.2.1. Partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento

La partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento (nel seguito anche MBR) è:

- obbligatoria per gli impianti di potenza nominale, o aumento della potenza nominale in caso di potenziamento, superiore a 1 MW che accedono alle procedure competitive;
- facoltativa per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto.

Per le modalità di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento e ai requisiti di abilitazione si rimanda a quanto stabilito dall'ARERA con il TIDE, come modificato dalla deliberazione 227/2025/R/eel, e da Terna nel Codice di Rete.

In via generale, secondo quanto previsto dal TIDE, si ricorda che gli impianti/UP di potenza pari o superiore a 1 MW possono essere abilitati al MBR singolarmente come Unità Abilitate Singolarmente - UAS o in forma aggregata tramite Unità Virtuali Abilitate Nodali - UVAN o Unità Virtuali Abilitate Zonali – UVAZ, mentre per gli impianti di taglia inferiore è possibile essere abilitati in forma aggregata. Tali UP, ai fini del dispacciamento, sono classificate come *“UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili abilitate alla fornitura di servizi ancillari nazionali globali che beneficiano dei meccanismi di supporto con integrazione nel servizio di dispacciamento”*.

L'abilitazione al MBR viene presentata a Terna dal Balancing Service Provider (nel seguito BSP) al quale il Soggetto Richiedente ha conferito mandato per l'esercizio dell'impianto per tale finalità.

Poiché il GSE non può svolgere anche il ruolo di BSP, il Soggetto Richiedente, nei casi in cui l'energia è ritirata dal GSE e intende partecipare al MBR, dovrà necessariamente individuare un soggetto terzo come BSP ai fini dell'abilitazione al MBR.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal TIDE, fino al 31 gennaio 2026, è consentita solo l'abilitazione delle UP come UAS o UVAZ; l'abilitazione come UVAN sarà, invece, consentita a decorrere dal 1° febbraio 2026. Si rimanda per maggiori approfondimenti alle determinazioni dell'ARERA e al Codice di Rete di Terna.

B.2.2. Garanzia a copertura del pagamento dei corrispettivi per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto

I Soggetti Richiedenti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. Al [paragrafo B.11.2](#) sono descritte le modalità di esercizio della rinuncia e l'ammontare del corrispettivo dovuto nel caso di recesso anticipato.

Come meglio specificato al [capitolo B.5](#), il DM FERX Transitorio prevede l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione in forma di:

- Tariffa Omnicomprensiva, per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW;
- contratto alle differenze o Differenziale, per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 200 kW, ovvero per gli impianti di potenza inferiore che optino per tale meccanismo.

Per gli impianti che accedono al contratto alle differenze, il Soggetto Richiedente è tenuto a costituire, allegandola alla comunicazione di entrata in esercizio, una Garanzia a copertura del pagamento dei corrispettivi per recesso anticipato in favore del GSE. La Garanzia deve essere costituita in forma di fideiussione o deposito cauzionale.

La fideiussione ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE, e l'importo garantito è pari al 10 % del costo di investimento standard ed è decrescente per il periodo contrattuale residuo per una quota pari all'1% annuo fino al decimo anno.. In caso di revoca del Garante, da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza, il Soggetto Richiedente deve sostituire la Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra garanzia conforme ai modelli allegati alle presenti Regole Operative (Allegato B.1.d. o Allegato B.1.e.). Qualora il preavviso di revoca del Garante non sia ricevuto dal GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se

esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la revoca non produce effetti e la fideiussione è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

Per gli impianti che accedono alla Tariffa Omnicomprensiva, a garanzia del pagamento del suddetto corrispettivo in caso di recesso, il GSE si riserva la facoltà di mantenere l'Impianto nel proprio contratto di dispacciamento e di non consentirne l'uscita fino al completo risanamento del debito del Soggetto Richiedente.

B.2.2.1. Caratteristiche generali della garanzia

Sono descritte, nel seguito, le caratteristiche della garanzia, sia essa costituita in forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero che dovranno essere determinate in misura corrispondente al valore del corrispettivo spettante in caso di recesso anticipato come precisato al [paragrafo B.11.2](#) delle presenti regole.

A. Le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo cauzioni presso Banca d'Italia (Garante);
- essere redatte secondo lo schema riportato nell'Allegato B.1.d delle presenti Regole Operative a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile per tutta la durata del contratto;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio prima del termine del periodo di diritto;
- essere autonome, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

B. Le fideiussioni assicurative devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- essere accompagnate dall'appendice redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B.1.e delle presenti Regole Operative, a firma del legale rappresentante del Soggetto Richiedente e di un rappresentante legale della compagnia assicurativa dotato dei giusti poteri di firma;
- essere corredate da giusta procura alle firme o altra documentazione (*i.e.* visura camerale storica con validità 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti la validità della firma del soggetto firmatario per la compagnia assicurativa;
- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile per tutta la durata del contratto;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio prima del termine del periodo di diritto;
- essere autonome, incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Si precisa, inoltre, che:

- le fideiussioni devono essere caricate nel portale FER-X in formato digitale e firmate in cades (p7m) o pades;
- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa; la restituzione della fideiussione è prevista solo a seguito della corresponsione del corrispettivo dovuto in caso di recesso dal contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione prima del termine del periodo di diritto.

In alternativa alle fideiussioni, bancarie o assicurative, il Soggetto Richiedente può costituire un deposito cauzionale infruttifero secondo le modalità di seguito descritte.

Il deposito cauzionale deve:

- essere costituito sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMMCS) a titolo di garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti in caso di recesso dal contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione prima del termine del periodo di diritto;
- essere effettuato al netto delle spese bancarie.

B.2.2.2. Tempistiche rilevanti e cause di restituzione e di escussione della fideiussione o di incameramento del deposito cauzionale infruttifero

La fideiussione o la contabile del bonifico eseguito per la costituzione del deposito cauzionale devono essere caricate nel Portale FER-X in fase di comunicazione di entrata in esercizio.

La fideiussione o il deposito cauzionale sono restituiti entro 15 giorni da:

- avvenuta corresponsione del corrispettivo dovuto in caso di recesso anticipato e di efficacia del recesso;
- l'accettazione della richiesta di sostituzione con altra garanzia di analoga natura o di differente tipologia, una volta che il GSE abbia verificato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;
- la scadenza naturale del periodo di regolazione dei pagamenti;
- la comunicazione di svincolo da parte del GSE o revoca del Garante, quest'ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza.

Si specifica che, a seguito di un trasferimento di titolarità, la fideiussione o il deposito cauzionale sono restituiti al soggetto cedente entro 15 giorni dall'accettazione da parte del GSE della richiesta di trasferimento. Ai fini del ripristino dell'erogazione dei corrispettivi, il GSE verifica altresì la costituzione della Garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del DM FERX Transitorio, di valore proporzionale al periodo di contrattualizzazione residuo in capo al soggetto subentrante.

Il deposito cauzionale è restituito entro 15 giorni dalla decorrenza dell'applicazione della riduzione del corrispettivo dovuto in caso di rinuncia, in misura corrispondente alla differenza del valore del corrispettivo dovuto tra due periodi successivi, secondo quanto indicato nel [paragrafo B.11.2.](#)

Il GSE si riserva di procedere all'escussione parziale o totale della garanzia (fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale) nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio del recesso anticipato secondo le tempistiche indicate nel [paragrafo B.11.2.](#)

B.3. Comunicazione di avvio lavori per l'accesso diretto al meccanismo di supporto

Gli impianti di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW e gli interventi di potenziamento con aumento di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW accedono direttamente al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio nei limiti di un contingente di potenza pari a 3 GW e a condizione che i lavori di realizzazione siano stati avviati successivamente al 28 febbraio 2025 (data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio) ed entro il 31 dicembre 2025.

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, i Soggetti Richiedenti, entro il 31 dicembre 2025, devono presentare al GSE la comunicazione di avvio lavori secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

In caso di raggiungimento del limite di 3 GW, il GSE comunica la saturazione del contingente con apposita comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, indicando, contestualmente, il termine ultimo di presentazione delle richieste di accesso diretto al meccanismo di supporto, corrispondente alla minore data tra il 31 dicembre 2025 e il sessantesimo giorno successivo alla data di raggiungimento del predetto limite.

Concorre alla determinazione del contingente disponibile per l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio:

- la potenza nominale dell'impianto ovvero, in caso di potenziamento, l'incremento di potenza nominale dell'impianto oggetto di potenziamento; oppure
- la quota di potenza richiesta, nel caso sia stata presentata richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio limitatamente a una quota di potenza dell'impianto. Si precisa che, in tal caso, non sarà possibile modificare successivamente il valore di potenza richiesta.

Con riguardo alle categorie di intervento ammissibili e ai valori di potenza di impianto applicabili per gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio, si rimanda a quanto già disciplinato nella Parte A - *Regole operative per la partecipazione alle procedure competitive*.

Valgono, inoltre, le seguenti precisazioni.

Al fine di impedire l'artato frazionamento degli impianti in accesso diretto, per il rispetto della soglia di potenza pari a 1 MW e la possibilità di richiedere la Tariffa Omnicomprensiva per impianti di potenza inferiore a 200 kW, occorre fare riferimento alla "potenza nominale cumulata" di un impianto, come di seguito definita.

Potenza nominale cumulata

Nel caso di impianti diversi dagli idroelettrici con potenza nominale maggiore di 1 MW o di impianti idroelettrici di qualsiasi potenza, la potenza nominale cumulata coincide con la potenza nominale dell'impianto.

Nel caso di impianti diversi dagli idroelettrici e di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, la potenza nominale cumulata è la somma dei valori di potenza nominale di tutti gli impianti nella disponibilità del medesimo Produttore o di soggetti riconducibili a livello societario per i quali sia stata presentata, in valutazione o accolta, richiesta di accesso diretto o di partecipazione alle procedure competitive ai sensi del DM FERX Transitorio, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue.

Pertanto, nei casi in cui siano verificate tali condizioni per due o più impianti, la potenza nominale cumulata degli stessi viene calcolata come somma delle potenze nominali dei singoli impianti.

Al riguardo, si chiarisce che, per la determinazione della potenza nominale cumulata di impianti nella disponibilità del medesimo Produttore o di soggetti riconducibili a livello societario:

- non sono da considerare gli impianti:
 - o che non accedono ad alcun meccanismo di supporto;
 - o incentivati ai sensi di decreti precedenti al DM FERX Transitorio;
- si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua;

- per la valutazione dell’eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio;
- per la valutazione dell’eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell’impianto, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
- nel caso di due o più impianti fisicamente installati sul medesimo edificio, gli stessi si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti qualora l’Unità Immobiliare, identificata da specifico subalterno, sia la medesima. Si rammenta inoltre che, nel caso in cui gli impianti siano realizzati su coperture, censite al NCEU come lastrici solari identificati da specifici subalterni, gli stessi si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti qualora siano installati su subalterni tra loro contigui;
- si intendono soggetti riconducibili a livello societario le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che “un sostanziale collegamento societario” può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l’esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società. La valutazione dell’eventuale riconducibilità societaria tra soggetti è effettuata:
 - o alla data di invio della richiesta di accesso diretto al meccanismo di supporto a seguito dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto/intervento;
 - o alla data di entrata in esercizio dell’impianto;
- nei casi in cui non sono verificate le condizioni di cumulo della potenza, come sopra indicate, la potenza nominale cumulata dell’impianto coincide con la potenza nominale dello stesso;
- al verificarsi delle condizioni sopra descritte (contiguità catastale e riconducibilità societaria), il GSE considera gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza nominale cumulata pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, adegua, se del caso, il prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui l’artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l’accesso al meccanismo di supporto (es. superamento soglia di potenza per accesso diretto), il GSE dispone la decadenza dal beneficio al meccanismo di supporto con l’integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.

Il GSE applica i principi generali su esposti anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

Più in generale, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti a un’unica iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l’artato frazionamento della potenza degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell’artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti;
- l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

Si ricorda, infine, che la Potenza nominale cumulata di un impianto rileva ai fini:

- dell’instradamento (Accesso diretto se fino a 1 MW incluso o Procedure Competitive oltre 1 MW) e della conseguente individuazione dei prezzi di aggiudicazione, per impianti di potenza fino a 1 MW;

- della possibilità di richiedere la Tariffa Omnicomprensiva (inferiore a 200 kW inclusi).

Pertanto, nel caso due o più impianti ricadano nelle condizioni sopra indicate, potranno essere presentate richieste di Accesso Diretto solo per impianti tali per cui la potenza nominale cumulata risulti inferiore o uguale al valore soglia di 1 MW. Nel caso, invece, si intenda fare accedere al meccanismo di supporto un numero di impianti tali per cui la potenza nominale cumulata superi il valore soglia di 1 MW, sarà necessaria, per tutti, la partecipazione alle Procedure Competitive.

Parimenti, nel caso due o più impianti ricadano nelle condizioni sopra indicate, sarà possibile accedere alla Tariffa Omnicomprensiva solo se la richiesta di Accesso Diretto è presentata per un numero di impianti tali per cui la potenza nominale cumulata risulti inferiore al valore soglia di 200 kW.

Quota di potenza richiesta

È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto.

All'atto della presentazione della comunicazione di avvio lavori, il Soggetto Richiedente deve indicare il valore, espresso in kW, della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto (nel seguito, "Quota potenza richiesta"). Il valore indicato rileverà ai fini della determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, valore necessario per il calcolo dell'importo della garanzia di cui al [paragrafo B2.2](#) e del contingente eroso.

La "Quota potenza richiesta" non può essere superiore al valore della potenza nominale dell'impianto o, nel caso di intervento di potenziamento, all'incremento del valore di potenza nominale a seguito dell'intervento.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso diretto per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, per la quota di potenza residua non potrà essere successivamente inviata nuova richiesta di accesso al DM FERX Transitorio né a successivi decreti, in quanto i lavori si intendono avviati per l'intero impianto.

B.3.1. Requisiti per la comunicazione di avvio dei lavori

In fase di presentazione della comunicazione di avvio dei lavori, il Soggetto Richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di seguito indicati, il cui rispetto è necessario per l'ottenimento e il mantenimento del diritto al riconoscimento dei prezzi di aggiudicazione a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Possono richiedere l'accesso diretto al meccanismo di supporto previsto dal DM FERX Transitorio esclusivamente i soggetti per i quali non sia verificata alcuna delle seguenti cause di non ammissibilità:

- A. Imprese in difficoltà;**
- B. Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione articoli da 94 a 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;**
- C. Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;**
- D. Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf).**

È, inoltre, necessario rispettare i seguenti requisiti oggettivi:

- **Possesso dei titoli necessari;**
- **Preventivo connessione alla rete accettato e registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete;**
- **DNSH.**

Per maggiori dettagli sui requisiti oggettivi e soggettivi, si rimanda a quanto precisato nel [capitolo A.3.](#)

Si precisa, inoltre, che:

- non è permesso l'invio della comunicazione di inizio lavori per gli impianti che risultano in possesso del solo provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (VIA), oppure del solo decreto di non assoggettabilità a VIA, dato che per iniziare i lavori è necessario che il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio sia conseguito e valido;
- non è permesso l'invio della comunicazione di inizio lavori per gli impianti che non risultino nello stato "Impianto Validato" sul sistema GAUDÌ.

Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori

È possibile riservare il diritto di accedere direttamente al meccanismo di supporto solo a seguito della presentazione della comunicazione di avvio lavori.

La comunicazione di avvio lavori può essere presentata solo a seguito dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento che non può, in ogni caso, essere antecedente al 28 febbraio 2025.

Requisiti specifici per tipologia di impianto

La comunicazione di avvio lavori, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B.1.a alle presenti Regole Operative, prevede l'impegno al rispetto dei requisiti per le diverse tipologie di impianto, come precisati nel [Capitolo A.3.](#)

B.3.2. Modalità di presentazione della comunicazione di avvio lavori

La comunicazione di avvio lavori, ai fini dell'accesso diretto al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio, deve essere trasmessa attraverso il Portale FER-X, illustrato al [paragrafo A.4.3.1.](#), esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire, rimandando per maggiori dettagli alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*:

CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA attribuiti da Terna nell'ambito della registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ. La comunicazione di avvio lavori può essere presentata solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete (per maggiori dettagli, consultare il [paragrafo A.3.2.1](#)- CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA).

Al riguardo, si rappresenta che il Portale FER-X effettua una verifica di coerenza dei codici indicati rispetto ai codici validati sul Sistema GAUDÌ.

La registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ, la verifica dell'avvenuta validazione e l'eventuale aggiornamento dei dati indicati sono posti in capo al Soggetto Richiedente. Si rinnovano, al riguardo, le raccomandazioni indicate al [paragrafo A.3.2.1.](#)

Si rappresenta, inoltre, che non è consentito presentare più di una richiesta di accesso diretto a seguito di avvio lavori con i medesimi CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA. Nel caso si intenda modificare una comunicazione di avvio lavori inviata, è, pertanto, necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova. Il Portale FER-X consentirà il caricamento su una nuova comunicazione di avvio lavori dei CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA della comunicazione di avvio lavori già inviata solo a valle dell'annullamento di quest'ultima.

TIPOLOGIA IMPIANTO: è richiesto di scegliere la tipologia di impianto e la categoria d'intervento tra quelle consentite dal DM FERX Transitorio. Si ricorda che non tutte le categorie di intervento risultano ammissibili per le tipologie di impianto previste. A tal proposito, si invita a consultare il [paragrafo A.2.1.](#)

DATI DI POTENZA: è necessario indicare i valori di Potenza nominale, Potenza nominale cumulata e Quota potenza richiesta, oltre all'eventuale Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 26 del D.Lgs. 199/2021.

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO: è richiesto di indicare l'indirizzo dell'impianto.

REQUISITI: indicazione delle caratteristiche generali dell'impianto/intervento necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM FERX Transitorio, per i cui dettagli di riferimento si rimanda al [capitolo A.3](#).

DATI TITOLI AUTORIZZATIVI E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ALL'ENTE COMPETENTE: i dati relativi al titolo autorizzativo sono obbligatori ai fini della trasmissione al GSE della comunicazione di avvio lavori.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, previo accesso al Portale FER-X attraverso l'identificazione tramite SPID del Legale Rappresentante, Procuratore Speciale o soggetto Delegato, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione generata e la sua sottoscrizione, utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di inizio lavori saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Si precisa che i dati indicati nella comunicazione di avvio lavori non saranno modificabili successivamente all'invio della richiesta. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio sarà necessario annullare la comunicazione di avvio lavori inviata e presentarne una nuova indicando il valore aggiornato.

La comunicazione di avvio lavori può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello di DSAN generato automaticamente dal Portale FER-X, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Richiedente delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità.

B.4. Comunicazione di entrata in esercizio

Gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure pubbliche competitive devono, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, entrare in esercizio entro le tempistiche stabilite all'articolo 9 del DM FERX Transitorio.

Gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto, a decorrere dalla data di comunicazione di avvio dei lavori secondo quanto specificato nel [Capitolo B.3](#), devono entrare in esercizio entro le tempistiche stabilite all'articolo 10 del DM FERX Transitorio.

Entro 90 giorni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, il Soggetto Richiedente è tenuto alla presentazione della comunicazione di entrata in esercizio ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione. Nei paragrafi seguenti vengono dettagliate le tempistiche rilevanti e le modalità di trasmissione della Comunicazione di entrata in esercizio previste dal DM FERX Transitorio (impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie e impianti iscritti all'accesso diretto).

B.4.1. Entrata in esercizio

Un impianto entra in esercizio quando, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dello stesso, si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ.

Per un impianto di nuova costruzione, il completamento dei lavori corrisponde all'ultimazione delle opere, comunicata dal Soggetto Richiedente al Gestore di Rete ai sensi di quanto previsto dal TICA, e verificata da quest'ultimo prima dell'inserimento nel sistema GAUDÌ.

Per un impianto oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento, il completamento dei lavori è inteso come l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quanto autorizzato.

La data di entrata in esercizio, per gli interventi di rifacimento e potenziamento, qualora GAUDÌ riporti una data di entrata in esercizio non corrispondente alla definizione di cui al presente paragrafo (perché, ad esempio, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con la rete dell'impianto nella configurazione antecedente l'intervento di rifacimento e non a quello successivo al completamento dei lavori dell'intervento stesso), coincide con la data, dichiarata e documentata dal Soggetto Richiedente mediante l'invio di un'apposita dichiarazione rilasciata dal Direttore lavori, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento.

Nel caso di un impianto con più sezioni, la data di entrata in esercizio deve risultare successiva o al più coincidente con quella di conferma della data di attivazione su GAUDÌ dell'ultima sezione completata che ha avuto accesso al meccanismo di supporto.

B.4.2. Tempistiche rilevanti per l'entrata in esercizio e per la presentazione della comunicazione di entrata in esercizio

Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive e per gli impianti che hanno presentato la comunicazione di avvio lavori, il DM FERX Transitorio prevede, indipendentemente dalla fonte, dalla potenza e dalla categoria di intervento, il rispetto di un preciso limite temporale per l'entrata in esercizio ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto.

L'invio della comunicazione di entrata in esercizio entro le tempistiche di seguito riportate è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente e implica, da parte dello stesso, l'integrale conoscenza e accettazione delle

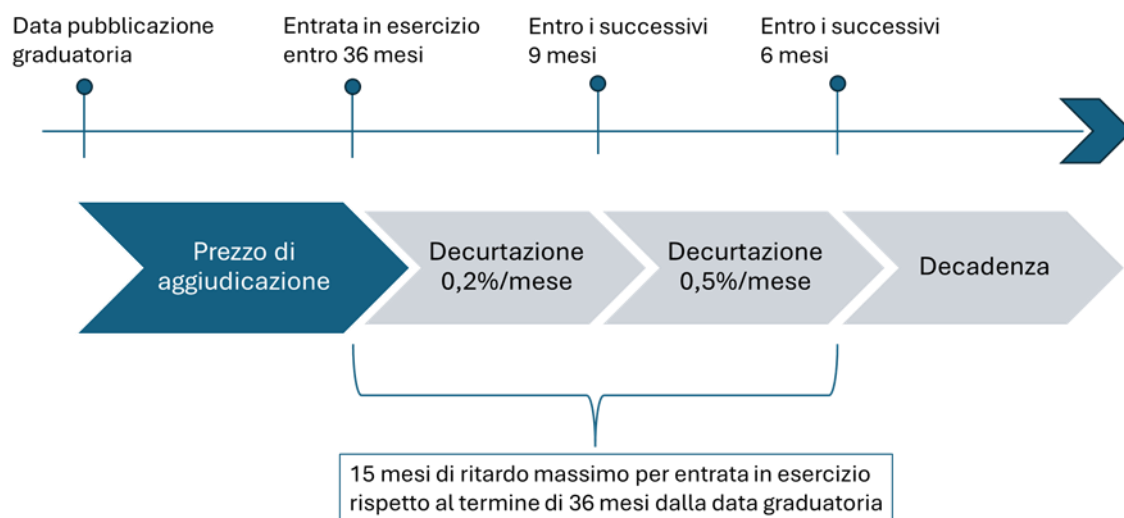
presenti Regole operative, del Bando di riferimento, dei modelli contrattuali e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie

Gli impianti di potenza nominale cumulata superiore a 1 MW ammessi in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure pubbliche competitive dovranno entrare in esercizio entro 36 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di riferimento.

Il superamento dei limiti temporali sopra riportati, comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi, e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

Nel caso in cui non sia rispettato tale ulteriore termine, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; inoltre, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione. Tale riduzione non si applica agli impianti che presentano rinuncia alla realizzazione alla posizione utile in graduatoria entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Nel caso in cui la rinuncia sia inviata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva.



In seguito all'entrata in esercizio, i soggetti titolari degli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie, presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna o successivi alla data corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento, nei casi di rifacimento o potenziamento, come disciplinato al [paragrafo B.4.1](#). La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione definitiva.

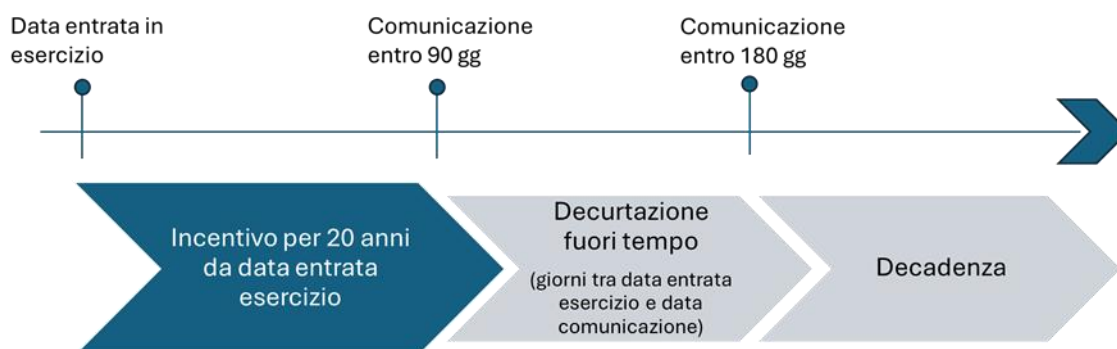
Impianti iscritti all'accesso diretto

Gli impianti di potenza nominale cumulata inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto dovranno entrare in esercizio entro i 36 mesi successivi alla data di comunicazione di avvio lavori inviata al GSE (per maggiori dettagli, si rimanda al [Capitolo B.3](#)).

Per tali impianti, non sono previste riduzioni dei prezzi di aggiudicazione per ritardo nell'entrata in esercizio oltre il termine di 36 mesi dalla data di inizio lavori. Pertanto, superato tale termine, l'impianto perde il diritto all'accesso al meccanismo di supporto.

In seguito all'entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente è tenuto a presentare al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna o successivi alla data corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento, nei casi di rifacimento o potenziamento, come disciplinato al [paragrafo B.4.1](#). La mancata comunicazione entro il termine precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione finale per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva.

In ogni caso, la comunicazione deve essere presentata entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio, come definita al [paragrafo B.4.1](#), pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.



B.4.3. Modalità di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio

La comunicazione di entrata in esercizio, comprensiva della documentazione da allegare, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale FER-X secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*. Eventuali comunicazioni inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il Portale FER-X è interoperabile con il sistema GAUDI, gestito da Terna al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi; sarà, pertanto, possibile inviare la richiesta di riconoscimento dei prezzi di aggiudicazione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDI nello stato "Impianto in Esercizio", indicativo della validazione del Gestore di Rete.

In analogia a quanto già disposto per l'invio della manifestazione di interesse e per l'iscrizione alle procedure competitive, l'accesso al Portale FER-X attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la creazione di una richiesta di accesso al meccanismo di supporto, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l'invio al GSE della richiesta stessa.

Affinché il Portale FER-X consenta anche l'invio della comunicazione è necessario che il soggetto indicato quale sottoscrittore della dichiarazione rilasciata ai fini della presentazione (Legale Rappresentante, Procuratore o soggetto Delegato) abbia effettuato l'accesso al Portale FER-X identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Il Portale FER-X, così come previsto dal DM FERX Transitorio, consente la presentazione della comunicazione di entrata in esercizio esclusivamente per gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie (impianti di potenza nominale

cumulata superiore a 1 MW) o che hanno inviato la comunicazione di avvio lavori al GSE (impianti di potenza nominale cumulata inferiore o uguale a 1 MW).

La comunicazione di entrata in esercizio deve essere presentata in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

Il Soggetto Richiedente, accedendo al Portale FER-X, presenta la comunicazione di entrata in esercizio fornendo tramite il suddetto portale tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento della richiesta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali informazioni richieste:

- codice CENSIMP e codice UP dell'impianto;
- principali dati tecnici e autorizzativi caratteristici dell'impianto;
- utente del dispacciamento in immissione a cui è ceduta l'energia (GSE o mercato libero);
- per gli impianti di produzione per i quali l'abilitazione al MBR è condizione necessaria per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio, ovvero per gli impianti che intendano parteciparvi in via facoltativa, abilitazione al MBR;
- nel caso di impianti con potenza inferiore a 200 kW, indicazioni in merito al meccanismo di regolazione dei prezzi di aggiudicazione a cui si intende aderire (Tariffa Omnicomprensiva o Differenziale);
- codici COR degli altri incentivi pubblici registrati sul sito RNA e SIAN associati alla P.IVA o al codice fiscale del Soggetto Richiedente, con l'indicazione degli incentivi cumulabili o non cumulabili con il meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio;
- eventuali altri incentivi percepiti per l'impianto;
- eventuale richiesta di contestuale qualifica IGO;
- alcuni dati riguardanti i costi degli impianti (per le finalità di cui all'art.15 del DM FERX Transitorio e di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 199 del 2021);
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza pari o superiore a 200 kW, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 04/10, è prevista la compilazione di ulteriori moduli per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del GSE dei dati di produzione e della fonte primaria;
- la garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso anticipato di cui al [paragrafo B.2.2.](#)

Nella comunicazione di entrata in esercizio il Soggetto Richiedente dovrà inoltre:

- accettare le clausole contrattuali generali del contratto contenute nell'Allegato 1.c;
- accettare le condizioni contrattuali del ritiro dedicato, nel caso di diniego della richiesta di accesso alla Tariffa Omnicomprensiva;
- per le richieste di accesso al Differenziale, conferire al GSE mandato senza rappresentanza per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna al fine di subentrare come Utente del Dispacciamento in caso di mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE stesso o mancato aggiornamento della garanzia di cui al [paragrafo B.2.2.](#);
- rilasciare al GSE la liberatoria ai fini dell'utilizzo dei dati tecnici dell'impianto per il calcolo della remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili in esito a ordini di modulazione straordinaria a scendere impartiti da Terna ai sensi della Deliberazione ARERA n.128/2025/R/EFR;

Le richieste di rettifica di dati caricati sul Portale FER-X in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio devono essere comunicate al GSE a mezzo PEC all'indirizzo ferettriche@pec.gse.it. In particolare, è necessario che i dati corretti siano comunicati in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Soggetto Richiedente (legale rappresentante, nel caso di società). L'oggetto della PEC o della raccomandata deve indicare il codice FER dell'impianto: "FERXXXXXX – richiesta di rettifica di dati caricati sul Portale Informatico".

È inoltre necessario caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato 2.a per la specifica tipologia d'impianto e di intervento.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal DM FERX Transitorio.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-X e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, aver confermato di accettare le clausole generali di contratto e aver caricato tutti i documenti obbligatori per la specifica tipologia di impianto, come dettagliati nell'Allegato 2.a, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, previo accesso al Portale FER-X attraverso l'identificazione tramite SPID del Legale Rappresentante, Procuratore o soggetto Delegato, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione e la sua sottoscrizione utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta*. La ricevuta di avvenuto invio della richiesta di partecipazione sarà resa disponibile nella sezione *Documenti* del Portale FER-X.

B.4.4. Adempimenti in materia di verifiche antimafia

La vigente normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia) stabilisce che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, dalle Prefetture, l'informativa liberatoria antimafia per tutti gli operatori con i quali si stipulino convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000. Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

Pertanto, ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, i soggetti rientranti nell'obbligo di verifica ai sensi del Codice Antimafia sono tenuti, sessanta giorni prima della comunicazione al GSE della data di entrata in esercizio, a trasmettere la documentazione necessaria ad effettuare la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia alle Prefetture competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Eventuali ritardi nella trasmissione della sopra citata documentazione potrebbero causare la mancata corresponsione dei prezzi di aggiudicazione fino all'ottenimento dell'informazione antimafia da parte delle Prefetture competenti.

La documentazione va inoltrata mediante l'apposita sezione "Documentazione Antimafia" del Portale Area Clienti (GSE - Area Clienti) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto Portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui l'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'erogazione, da parte del GSE, dei prezzi di aggiudicazione spettanti e, conseguentemente, di sospensione del contratto.

L'informativa antimafia liberatoria ha validità annuale a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture; pertanto, il Soggetto Richiedente deve provvedere al periodico rinnovo dell'invio della documentazione antimafia.

Laddove ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., è onere del Soggetto Richiedente darne immediata comunicazione al GSE inviando una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

B.4.5. Valutazione della comunicazione di entrata in esercizio

B.4.5.1. Processo di valutazione

Il processo di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione si articola nelle seguenti fasi:

- a. trasmissione della comunicazione da parte del Soggetto Richiedente al GSE con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito, Legge n. 241 del 1990);
- b. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal DM FERX Transitorio, dalle presenti Regole Operative e da eventuale altra normativa applicabile, che consiste in via generale nelle seguenti principali attività:
 - i. verifica della completezza e della congruenza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale informatico;
 - ii. verifica della congruenza tra i dati e le informazioni indicate e la documentazione allegata;
 - iii. verifica, anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, SIAN), del rispetto di quanto previsto dal DM FERX Transitorio in termini di cumulabilità del meccanismo di supporto;
 - iv. individuazione del pertinente prezzo di aggiudicazione da riconoscere, della data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione (es. potenza nominale dell'impianto, configurazione dell'impianto, valore forfait associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione, ecc.);
- c. nel caso in cui, nel corso delle verifiche di cui ai punti precedenti risultino carenze documentali e/o di informazioni, il GSE procederà a inviare una richiesta d'integrazione al Soggetto Richiedente con conseguente sospensione dei termini per la conclusione del procedimento (Legge n. 241 del 1990). A seguito della suddetta richiesta di integrazione, il Soggetto Richiedente dovrà, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della stessa, trasmettere al GSE i documenti e/o le informazioni richiesti (Legge n. 241 del 1990). I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dall'avvenuta ricezione delle integrazioni o alla scadenza dei predetti 30 giorni.
- d. nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea all'ammissione agli incentivi e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento, il GSE trasmette, al Soggetto Richiedente il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990. In tale ambito, verrà riconosciuta al Soggetto Richiedente la facoltà di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge n. 241 del 1990, articolo 10-bis), con contestuale sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. I termini ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse osservazioni;

il GSE provvederà a comunicare al Soggetto Richiedente il provvedimento conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego), non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, entro 90 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di entrata in esercizio, sempreché non siano intervenuti eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE.

A seconda dei casi, il GSE, con il provvedimento conclusivo del procedimento, comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'istanza di ammissione al meccanismo di supporto.

Il provvedimento di accoglimento costituisce parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari. Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento.

Il Soggetto Richiedente è consapevole che ogni dichiarazione resa è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00. Segnatamente, il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ed è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000) Nel

caso in cui il Soggetto Richiedente, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, presenti dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri, il GSE assumerà i dovuti provvedimenti per quanto di propria competenza, riservandosi di presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

Nei paragrafi successivi sono forniti ulteriori dettagli relativamente alla richiesta d'integrazione documentale, al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo.

B.4.5.1.1. Richiesta di integrazione

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di accesso al meccanismo di supporto; la comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale FER-X.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale FER-X al fine del completamento dell'istruttoria, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare difformità o incongruità tecnico/amministrative, oppure nel caso di mancato invio, da parte del Soggetto Richiedente, delle integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto.

B.4.5.1.2. Preavviso di rigetto

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal DM FERX Transitorio oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto:

- riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e, ove applicabile, dei criteri di priorità e atta a determinare il prezzo di aggiudicazione finale;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- presentazione di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM FERX Transitorio.

Il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal Soggetto Richiedente è comunicato ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che nei procedimenti amministrativi su istanza di parte, quale l'ammissione al meccanismo di supporto, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del meccanismo di supporto stesso.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Richiedente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Con il provvedimento finale il GSE rende note le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento delle suddette osservazioni.

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale reca le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

Il preavviso di rigetto è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

B.4.5.1.3. Provvedimento conclusivo

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, anche a seguito di eventuali richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto, provvede a comunicare al Soggetto Richiedente l'esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio con provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso. In particolare, il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;

- il diniego della richiesta, in caso di sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione della relativa documentazione da parte del Soggetto Richiedente.

Nel provvedimento di accoglimento vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza nominale, tipologia specifica di installazione, fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari ecc.);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto, la data di decorrenza del Contratto e la durata del periodo di regolazione dei pagamenti;
- il valore del prezzo di aggiudicazione;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'energia incentivabile.

Inoltre, nella comunicazione di accoglimento, qualora all'atto della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio non risulti possibile, per specifici motivi tecnici¹, determinare in via definitiva l'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile, saranno indicati:

- eventuali dati specifici da monitorare, rilievi in sito per la caratterizzazione della fonte di alimentazione e/o documentazione da fornire al GSE per la definizione dell'algoritmo definitivo;
- la metodologia di calcolo che sarà utilizzata sino alla definizione dell'algoritmo definitivo;
- la modalità di erogazione dei corrispettivi in acconto e di effettuazione dei conguagli a seguito della definizione dell'algoritmo definitivo.

Il provvedimento di accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari, come dettagliato al [Capitolo B.6.](#)

Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento. In caso di realizzazione parziale della potenza precedentemente dichiarata dal Soggetto Richiedente nell'ambito delle procedure competitive, il provvedimento conclusivo riporterà inoltre l'importo che il GSE escuterà dalla garanzia definitiva.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

B.4.5.2. Varianti ai titoli autorizzativi/abilitativi

Ai fini dell'ammissione al meccanismo di supporto di un impianto è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, laddove previsto, in forza del quale il Soggetto Richiedente ha formulato la partecipazione alla pertinente procedura competitiva o l'iscrizione all'accesso diretto.

È possibile, tuttavia, accedere al meccanismo di supporto pur in assenza della suddetta corrispondenza purché in presenza di un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante.

A tal riguardo, si precisa che non sono in ogni caso consentite varianti che determinino il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva e/o, qualora il contingente sia saturato, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria.

B.4.5.3. Motivi ostativi all'accoglimento

Il GSE, in fase di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, accerta, anche sulla base dell'ulteriore documentazione inviata dal Soggetto Richiedente con la richiesta stessa o acquisita da altri soggetti interpellati, (quali

¹ A titolo di esempio, per la determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, per particolari condizioni di connessione dell'impianto alla rete elettrica, ecc.

ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete, ecc.) che sia rispettato quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Qualora da tale verifica dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva (requisiti di accesso) o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità), il GSE non ammette l'impianto al meccanismo di supporto. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ipotizzi il caso di un Soggetto Richiedente che, in sede di partecipazione a una determinata procedura competitiva:

- dichiara il possesso di un determinato titolo autorizzativo/abilitativo;
- trasmette la sola copia del titolo autorizzativo/abilitativo di cui al punto precedente e relativa documentazione progettuale.

Il GSE, durante l'istruttoria propedeutica alla pubblicazione della graduatoria, stante quanto dichiarato dal Soggetto Richiedente ai sensi del DPR n. 445/2000 e analizzata la documentazione allegata, sulla base della quale non riscontra elementi tali da ritenere che detto titolo autorizzativo/abilitativo debba considerarsi non valido o non efficace, verificato il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, ammette l'impianto in posizione utile alla relativa graduatoria.

Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, in fase di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, il GSE potrebbe acquisire nuova documentazione (ad esempio trasmessa dal Soggetto Richiedente tramite il Portale FER-X o inviata da altri Enti nell'ambito degli obblighi informativi previsti dalla normativa), da cui risulti l'adozione di provvedimenti da parte dell'Ente e/o Autorità competente che hanno determinato, prima della data di pubblicazione della graduatoria della procedura, la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento.

Tale circostanza costituisce un motivo ostativo all'accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio. Difatti, il venire meno, prima della pubblicazione della graduatoria, di un requisito necessario per la partecipazione alla pertinente procedura non comunicato al GSE e non desumibile dalla documentazione trasmessa in tale sede costituisce motivo ostativo all'accoglimento.

Parimenti, nel caso in cui gli atti amministrativi da parte dell'Ente competente abbiano determinato la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento dopo la data di pubblicazione della graduatoria, la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso al meccanismo di supporto non sarà accolta in ragione dell'assenza di un requisito necessario per l'accesso allo stesso.

B.4.5.4. Modalità di verifica dei requisiti tecnici e ambientali

In via generale, per gli impianti iscritti alle procedure competitive in forza della sola Valutazione di Impatto Ambientale, il titolo autorizzativo sarà oggetto di controllo in sede di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, al fine di verificare la corrispondenza ai requisiti del DM FERX Transitorio.

Per le varie tecnologie oggetto di richiesta di ammissione al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio, si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le modalità di verifica dei requisiti tecnici e ambientali:

- per gli impianti idroelettrici, il rispetto dei requisiti previsti è effettuato all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive o all'accesso diretto; in fase di richiesta di accesso al meccanismo di supporto si verificherà il mantenimento degli stessi;
- per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, sarà verificato il volume della vasca di accumulo digestato tramite gli elaborati grafici *as-built* in caso di potenza termica inferiore a 2 MW; il certificato di sostenibilità in caso di potenza termica uguale o superiore a 2 MW;
- per gli impianti fotovoltaici, il GSE verifica che i componenti sono di nuova costruzione e che il produttore dei moduli fotovoltaici ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche (www.registroaee.it/). Il produttore dei moduli dovrà aver aderito a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 49 del 2014.

B.4.5.4.1. DNSH

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio, gli interventi devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm - DNSH).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la *"Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH"*, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell'ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative check list) delle attività associabili agli interventi ammissibili al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica;

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio (c.d. fase *ex-post*) dovrà dunque dichiarare nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto, di aver effettuato le proprie valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione e l'esercizio degli impianti prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e che sono state attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate in fase *ex-ante*, risultando conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

La suddetta valutazione deve essere effettuata mediante la compilazione delle check list applicabili per la tipologia di impianto oggetto dell'iscrizione, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE (www.gse.it).

Il Soggetto Richiedente, in fase di comunicazione di entrata in esercizio, dovrà inviare entrambe le check list compilate (sia la check list *ex-ante*, che la check list *ex-post*), e conservare per tutta la durata del periodo di regolazione dei pagamenti, la documentazione necessaria ad attestare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH in essa indicata, rendendola disponibile al GSE qualora richiesta nell'ambito delle proprie attività di controllo.

Il rispetto di alcuni requisiti DNSH potrà essere accertato già nell'ambito della valutazione dei documenti allegati alla comunicazione di entrata in esercizio.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex-ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex-post*).

B.4.5.5. Modalità di verifica dei requisiti di qualità e sicurezza dei componenti d'impianto

Per accedere meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio, gli impianti devono essere realizzati con componenti rispondenti a specifici requisiti normativi in termine di qualità e sicurezza.

Come meglio specificato nel seguito, la rispondenza alla normativa dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale FER-X, nonché dall'invio delle immagini fotografiche della targa del componente interessato e delle schede tecniche.

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968). In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).

Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

L'accreditamento del laboratorio e dell'organismo di certificazione deve essere rilasciato da un organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum).

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative, oltre ad ulteriori normative specifiche per impianti fotovoltaici floating che dovessero essere emanate successivamente all'adozione delle presenti Regole Operative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-2/A1 Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);

- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-3/A1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-1-4/ A1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Per attestare la rispondenza alla normativa sopra elencata, in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente dell'impianto fotovoltaico dovrà dichiarare la conformità dei moduli fotovoltaici installati alla normativa CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie), e dovrà inviare:

- per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato (caratterizzato da marca, modello e potenza), una fotografia della targa apposta sul retro del modulo recante i dati tecnici del medesimo;
- per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato, la relativa scheda tecnica.

Si precisa che una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, deve essere in possesso, oltre al certificato originario dei moduli, anche di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Macchine rotanti: generatori e alternatori elettrici

Per attestare la rispondenza alla regola dell'arte dei generatori e degli alternatori elettrici, in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente dovrà dichiarare la conformità dei generatori/alternatori elettrici installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE), e dovrà inviare:

- per ogni generatore/alternatore, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente;
- per ogni generatore/alternatore, la relativa scheda tecnica.

Motori primi: turbine idrauliche e motori a combustione interna

Le turbine idrauliche (o più genericamente le macchine idrauliche) e i motori a combustione, installati per la realizzazione rispettivamente degli impianti idroelettrici e di quelli alimentati da gas derivante da processi di depurazione, devono essere conformi alla regola dell'arte e, data la peculiarità di tali macchine, in particolare al D.Lgs. 17/2010, emanato in attuazione della direttiva 2006/42/CE (*"Direttiva Macchine"*).

Per attestare la rispondenza a quanto sopra, in fase di comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente dovrà dichiarare la conformità delle turbine idrauliche o dei motori a combustione interna installati in impianto alla *Direttiva Macchine*, e dovrà inviare:

- per ogni turbina idraulica o motore a combustione interna, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente;
- per ogni turbina idraulica o motore a combustione interna, la relativa scheda tecnica;

- per ogni genset, la relativa scheda tecnica;
- nel caso in cui il motore a combustione interna, contenuto all'interno di un genset, non presenti dichiarazione di conformità o marcatura CE, e sia di marca diversa rispetto a quella del genset, sarà necessario trasmettere la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina.

Aerogeneratori

Per gli impianti eolici, è consentito l'impiego esclusivo di aerogeneratori realizzati secondo la regola dell'arte o alla normativa CEI 61400, "Turbine eoliche".

Pertanto, in fase di comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente di un impianto eolico dovrà dichiarare la conformità degli aerogeneratori installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 61400, e dovrà inviare:

- per ogni aerogeneratore, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente;
- per ogni aerogeneratore, la relativa scheda tecnica.

Sistemi di accumulo

I Soggetti Richiedenti che intendono beneficiare dei prezzi di aggiudicazione previsti dal DM FERX Transitorio, in analogia con gli altri meccanismi di supporto e/o di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile, possono installare sui medesimi impianti sistemi di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento e contenute nelle Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, pubblicate dal GSE ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 574/2014/R/eel.

In fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, tramite Portale FER-X, il Soggetto Richiedente, in caso di installazione di sistemi di accumulo, dovrà riportare le informazioni tecniche necessarie a caratterizzare la configurazione di installazione attraverso gli appositi campi da compilare e la documentazione da trasmettere, come specificato nell'Allegato 2.a al presente documento.

Si ricorda che ai fini dell'installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal TICA, ivi inclusa la registrazione sul sistema GAUDÌ.

B.4.6. Acquisizione dei dati necessari per gli adempimenti in materia di monitoraggio

L'articolo 48 del Dlgs 199/2021 (di recepimento della direttiva UE 2018/2001 c.d. REDII) prevede che il GSE svolga attività di monitoraggio della diffusione degli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio nazionale, sia di carattere statistico sia sul piano degli investimenti, dei costi delle tecnologie, degli impatti ambientali e socio-economici. L'articolo 15 del DM FERX Transitorio, nel ribadire il ruolo di monitoraggio affidato al GSE al comma 1 prevede che il GSE "analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione".

L'articolo sopra citato prevede che i beneficiari del meccanismo di supporto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio pena la sospensione dell'erogazione dei corrispettivi spettanti fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

In virtù di tali previsioni normative, oltre a tutti i dati di natura tecnica raccolti in fase di comunicazione di entrata in esercizio, i Soggetti Richiedenti sono tenuti a fornire (nel portale o secondo altra modalità e frequenza che sarà comunicata) una serie di dati di natura economica, finanziaria, e occupazionale, quali, ad esempio, i seguenti:

- costi di investimento e relativa disaggregazione nelle principali componenti di impianto;
- costi di O&M e relativa disaggregazione nelle principali voci di costo;
- costi dei combustibili/materie prime;
- parametri finanziari (leva finanziaria, tasso del debito, durata del debito);
- informazioni di carattere occupazionale (occupati diretti, occupati indiretti, cost annuo del personale).

B.5. Determinazione dei parametri rilevanti ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

Il DM FERX Transitorio prevede le seguenti modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione:

- la Tariffa Omnicomprensiva (di seguito anche TO) ai sensi dell'art.11 comma 1 lettera a) del DM FERX Transitorio;
- il Differenziale (nel seguito anche Diff) ai sensi dell'art.11 comma 1 lettera b) del DM FERX Transitorio.

Per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento del Differenziale.

Gli impianti di potenza inferiore a 200 kW possono optare per l'una o per l'altra tipologia.

La TO sarà quindi prevista solo per gli impianti in accesso diretto con potenza inferiore a 200 kW; per tutte le altre tipologie di impianti sarà previsto il riconoscimento del Differenziale.

Nel caso di Tariffa Omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia prodotta netta immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di Differenziale, l'energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.

Il Differenziale è calcolato come differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo zonale dell'energia (P_z) determinato nel periodo rilevante delle transazioni (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto). Nel caso in cui la differenza sia:

- positiva, il GSE eroga un corrispettivo in misura pari alla già menzionata differenza sulla produzione netta immessa in rete;
- negativa, il GSE provvede a richiedere al Soggetto Richiedente la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta.

Nel caso di interventi di Rifacimento, come definiti nell'Allegato 4 al DM FERX Transitorio, ai prezzi di aggiudicazione si applica un coefficiente di gradazione (D), come riportato nell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio.

Si ha, pertanto:

$$\begin{aligned} &\bullet \quad TO = P_{aggiudicazione} * D \\ &\bullet \quad Diff = P_{aggiudicazione} * D - \max(0; P_z) \end{aligned}$$

Secondo quanto riportato al punto 4 dell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio, al prezzo di aggiudicazione si applicano i seguenti coefficienti di gradazione D:

- a) per interventi di rifacimento integrale il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,95;
- b) per interventi di rifacimento integrale che prevedono un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell'impianto preesistente il coefficiente di gradazione D è posto pari a 1;
- c) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, per interventi di rifacimento integrale che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9; lo stesso valore è posto pari a 0,95 nei casi di cui alla precedente lettera b);
- d) esclusivamente per impianti idroelettrici, per interventi di rifacimento parziale il coefficiente di gradazione è posto pari a 0,73.

La Tariffa Omnicomprensiva e il Differenziale sono riconosciuti in riferimento all'energia prodotta netta e immessa in rete o, ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, comma 6 del DM FERX Transitorio, in riferimento all'energia producibile. Per maggiori dettagli sulla determinazione dei valori di energia rispetto alla quale avviene la regolazione dei pagamenti, si rimanda al [paragrafo B.5.2.](#)

B.5.1. Determinazione e aggiornamento dei prezzi di aggiudicazione

Il DM FERX Transitorio definisce il “prezzo di aggiudicazione” come il prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive.

Per impianti di potenza fino a 1 MW, il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA secondo le modalità disciplinate dall’articolo 4 del DM FERX Transitorio.

L’articolo 11, comma 3 del DM FERX Transitorio stabilisce i criteri di aggiornamento dei prezzi di aggiudicazione. In particolare, è previsto che il prezzo di aggiudicazione sia aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:

- l’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e la data di entrata in esercizio dell’impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- l’inflazione registrata nell’arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia.

Con specifico riferimento all’aggiornamento previsto nel periodo di durata del contratto, si specifica che è soggetto ad aggiornamento il prezzo di aggiudicazione riconosciuto all’esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio e riportato sul provvedimento di accoglimento al netto delle eventuali correzioni di cui al punto 2 dell’Allegato 1 al DM FERX Transitorio. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), esclusi i tabacchi, nel mese di gennaio di ogni anno. Per il primo aggiornamento, la variazione sarà calcolata sulla base della differenza rilevata tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese di stipula del contratto. A partire dal secondo aggiornamento e per i successivi, la variazione del prezzo di aggiudicazione sarà calcolata sulla base della differenza tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese di dicembre di due anni prima.

Tale indicizzazione del prezzo di aggiudicazione è parziale, in quanto commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione, e valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nella tabella seguente tenendo conto dei dati di costo oggetto tenendo conto dei dati di costo rilevati dal GSE in esito alle analisi svolte ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Fonte rinnovabile	Tipologia	Percentuale di rivalutazione del prezzo di aggiudicazione
Eolico		17%
Idroelettrico		25%
Fotovoltaico	Su specchi d’acqua	23%
	Altri impianti	20%
Gas residuati dai processi di depurazione		22%

Tabella 7 – Percentuale del prezzo di aggiudicazione soggetto a rivalutazione annuale nel corso del periodo di regolazione dei pagamenti

Impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie

Per gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie, è possibile definire i seguenti prezzi:

- Prezzo di esercizio superiore ($P_{E\ sup}$): prezzo di esercizio superiore, aggiornato secondo quanto disposto all’articolo 5, comma 5 del DM FERX Transitorio, posto a base d’asta nelle procedure competitive;
- Prezzo di aggiudicazione ($P_{aggiudicazione}$): calcolato, per gli impianti che accedono al meccanismo di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive, applicando al prezzo di esercizio superiore la riduzione percentuale offerta ($\%Rid_{off}$) in sede di partecipazione alla procedura competitiva. Per gli impianti

che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (c.d. "Spalma incentivi"), in attuazione di quanto previsto all'articolo 56, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, si applica un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta. Tale ultima decurtazione non si applica nel caso di progetti di intervento che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60:

$$P_{\text{aggiudicazione}} = P_{E \text{ sup}} * (1 - \% \text{Rid.off});$$

- Prezzo di aggiudicazione finale ($P_{\text{agg.ne finale}}$): determinato applicando al prezzo di aggiudicazione le correzioni previste nel punto 2 dell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio, le riduzioni previste all'articolo 9, commi 2 e 3 del DM FERX Transitorio, e le altre di seguito definite:

$$P_{\text{agg.ne finale}} = [P_{\text{aggiudicazione}} * \text{Agg}_{ee} * (1 - \sum \% \text{Rid.n})] + \sum \text{Corr.n}$$

Gli ulteriori termini della formula del prezzo di aggiudicazione finale sono individuati secondo quanto di seguito specificato.

- **Corr._n** sono tutte le correzioni riconoscibili per l'impianto, secondo il punto 2 dell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio, come di seguito riportate:

Corr._{Amianto}: per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh;

Corr._{H2O}: per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh;

Corr._{insolazione}: correzione per tener conto dei diversi livelli di insolazione, relativamente alla regione di installazione dell'impianto, sulla base della tabella di cui al punto 2 Allegato 1 al DM FERX Transitorio;

- **Agg_{ee}** è l'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione, calcolato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione registrata nell'arco temporale tra il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e il mese della data di entrata in esercizio attesa dell'impianto; l'indicizzazione viene riconosciuta sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- **%_{Rid.n}** sono tutte le riduzioni applicabili al caso di specie tra quelle di seguito richiamate:

Riduzione per ritardo nell'entrata in esercizio (%_{Rid.RitardoEsercizio})

È la riduzione che si applica per impianti entrati in esercizio oltre i termini previsti dall'articolo 9, comma 1 del DM FERX Transitorio, ma comunque entro il limite massimo di 15 mesi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tale riduzione è pari allo 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi.

Riduzione per ripresentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive in caso di decadenza per ritardo nell'entrata in esercizio o rinuncia oltre il termine di 12 mesi (%_{Rid.Ripresentazione})

È la riduzione del 5% che si applica nel caso l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, a seguito di: (i) decadenza per mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 1 del DM FERX Transitorio per entrare in esercizio; (ii) comunicazione di rinuncia alla realizzazione degli interventi oltre i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 del DM FERX Transitorio.

Riduzioni del prezzo di aggiudicazione in caso di cumulo (%_{Rid.Cumulo})

È la riduzione che si applica agli impianti ai quali sia stato riconosciuto o assegnato uno dei meccanismi di aiuto di cui all'articolo 14, comma 1 del DM FERX Transitorio nel limite del 40% del costo di investimento.

La riduzione è calcolata linearmente tra 0 (nessun contributo) e 35%, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Nei casi diversi dal contributo in conto capitale, l'equivalente sovvenzione per kW non deve superare il 40% del costo di investimento espresso in €/kW.

In merito alla correzione **Corr_{Amianto}** per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, punto e) del D.lgs. 199/2021:

- a. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
- b. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

Precisazioni in merito all'applicazione della correzione per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto

Tale correzione del prezzo di aggiudicazione viene moltiplicata per il rapporto tra l'area della copertura dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto e l'area dei moduli fotovoltaici installati.

Conseguentemente, se le due superfici coincidono, la correzione del prezzo di aggiudicazione sarà pari a 27 €/MWh, mentre se ad esempio l'area della copertura su cui si effettua la sostituzione dell'amianto è pari a 450 m² mentre l'area dei moduli fotovoltaici è pari a 1.800 m², la correzione del prezzo di aggiudicazione sarà pari alla correzione base di 27 €/MWh moltiplicata per il fattore che si ottiene dal rapporto tra 450 m² e 1.800 m², ovverosia per 0,25. Si precisa che, qualora il rapporto tra le suddette aree fosse maggiore di 1, ovverosia nel caso l'area della copertura dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto fosse superiore all'area dei moduli fotovoltaici installati, la correzione del prezzo di aggiudicazione sarebbe comunque pari a 27 €/MWh. Se ad esempio l'area della copertura su cui si effettua la sostituzione dell'amianto è pari a 1.000 m² mentre l'area dei moduli fotovoltaici è pari a 500 m², la correzione del prezzo di aggiudicazione è comunque pari a 27 €/MWh.

Impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto

Per gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio, è possibile definire i seguenti prezzi:

- Prezzo di aggiudicazione (**P_{aggiudicazione}**): pari al prezzo definito da ARERA per impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, eventualmente aggiornato secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera c) del DM FERX Transitorio; il prezzo di aggiudicazione può essere ridotto del 3% per gli impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (c.d. "Spalma incentivi"), in attuazione di quanto previsto all'articolo 56, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76. Tale ultima decurtazione non si applica nel caso di progetti di intervento che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60;
- Prezzo di aggiudicazione finale (**P_{agg.ne finale}**): determinato applicando al prezzo di aggiudicazione le correzioni previste nel punto 2 dell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio, le riduzioni previste all'articolo 9, commi 2 e 3 del DM FERX Transitorio, e le altre di seguito definite:

$$P_{agg.ne\ finale} = P_{aggiudicazione} * Agg_{ee} * (1 - \%Rid.Cumulo) + \sum Corr_{.n}$$

Gli ulteriori termini della formula del prezzo di aggiudicazione finale sono individuati secondo quanto di seguito specificato.

- **Corr_{.n}** sono tutte le correzioni riconoscibili per l'impianto, secondo il punto 2 dell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio, come di seguito riportate:

Corr.Amianto: per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh applicata secondo quanto precisato per gli impianti che accedono al meccanismo di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive;

Corr.H2O: per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh;

Corr.insolazione: correzione per tener conto dei diversi livelli di insolazione, relativamente alla regione di installazione dell'impianto, sulla base della tabella di cui al punto 2 Allegato 1 al DM FERX Transitorio;

- **Agg_{ee}** è l'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione, calcolato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione registrata nell'arco temporale tra il mese di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e il mese della data di entrata in esercizio attesa dell'impianto; l'indicizzazione viene sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- **%Rid.Cumulo** è la riduzione che si applica agli impianti ai quali sia stato riconosciuto o assegnato uno dei meccanismi di aiuto di cui all'articolo 14, comma 1 del DM FERX Transitorio secondo le medesime modalità descritte per gli impianti che accedono al meccanismo di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive.

B.5.2. Determinazione dell'energia netta prodotta e immessa in rete e dell'energia producibile incentivabili

Il GSE regola il pagamento dei prezzi di aggiudicazione in funzione dell'energia prodotta netta immessa in rete ovvero dell'energia producibile secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del DM FERX Transitorio.

Determinazione dell'energia prodotta netta immessa in rete incentivabile

L'energia prodotta netta immessa in rete è ottenuta calcolando, per ciascun periodo rilevante, il minimo tra i valori di energia netta prodotta dall'impianto e l'energia effettivamente immessa in rete nel medesimo periodo.

$$E_{\text{prod.netta immessa,ISP}} = \min(E_{\text{netta,ISP}}; E_{\text{immessa,ISP}})$$

$E_{\text{immessa,ISP}}$ = energia immessa in rete nel periodo rilevante, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente;

$E_{\text{netta,ISP}}$ = energia netta prodotta, calcolata per impianti diversi dagli idroelettrici come segue:

$$E_{\text{netta,ISP}} = \min(E_{\text{prodotta,ISP}}; \text{ISP} \cdot P_{\text{nom}}) \cdot (1 - \%SA)$$

mentre per gli impianti idroelettrici:

$$E_{\text{netta,ISP}} = E_{\text{prodotta,ISP}} \cdot (1 - \%SA)$$

dove:

$E_{\text{prodotta,ISP}}$ = energia prodotta lorda nel periodo rilevante, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente;

$\%SA$ = percentuale dell'energia lorda prodotta assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e trasformazione, come definito al [paragrafo B.5.3](#);

P_{nom} = potenza nominale dell'impianto;

$\text{ISP} \cdot P_{\text{nom}}$ = energia da potenza nominale, ovvero la quantità massima di energia elettrica producibile in ciascun periodo rilevante, sulla base della potenza nominale dell'impianto.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il periodo rilevante per la regolazione degli sbilanciamenti di cui alla Sezione 3-11.3.2 del TIDE è pari al quarto d'ora e, conseguentemente, anche ai fini del *settlement*, i dati di misura sono trattati a livello quart'orario.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la regolazione dei pagamenti avviene, per ciascun periodo rilevante, in relazione all'energia netta prodotta e immessa in rete ridotta di un valore pari al minimo tra 0,95 e il rapporto tra la

quota di potenza richiesta e la potenza nominale dell'impianto di produzione. Per gli impianti di potenza fino a 1 MW, la regolazione dei pagamenti avviene, per ciascun periodo rilevante, in relazione all'energia netta prodotta e immessa in rete ridotta di un valore pari al rapporto tra la quota di potenza richiesta e la potenza nominale dell'impianto di produzione.

L'energia incentivabile è calcolata come:

$$(i) E_{\text{incentivabile,ISP}} = \min(L_{\text{LIM}}; L) \cdot E_{\text{prod.netta immessa,ISP}}$$

In cui:

ISP = *Imbalance Settlement Period*, periodo rilevante per la regolazione degli sbilanciamenti ai sensi del TIDE;

L_{LIM} = fattore di riduzione, pari a 1 per impianti di potenza uguale o inferiore a 1 MW, pari a 0,95 per gli impianti di potenza superiore, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del DM FERX Transitorio;

L = fattore di riduzione corrispondente al rapporto tra la potenza richiesta ammessa al meccanismo di supporto ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del DM FERX Transitorio e la potenza nominale dell'impianto.

Per esempio, per un impianto di potenza nominale pari a 2 MW e:

- nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia richiesto accesso al meccanismo di supporto per 1,5 MW, si ha

$$L_{\text{LIM}} = 0,95; L = 1,5/2 = 0,75$$

Ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, l'energia prodotta netta e immessa in rete risulterà ridotta di un fattore pari a $\min(L_{\text{LIM}}; L) = 0,75$

- nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia richiesto accesso al meccanismo di supporto per l'intera potenza dell'impianto, si ha

$$L_{\text{LIM}} = 0,95; L = 2/2 = 1$$

Ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, l'energia prodotta netta e immessa in rete risulterà ridotta di un fattore pari a $\min(L_{\text{LIM}}; L) = 0,95$

Determinazione dell'energia producibile incentivabile ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del DM FERX Transitorio

In deroga a quanto precedentemente riportato e nel rispetto di quanto disciplinato nella deliberazione dell'ARERA 228/2025/R/efr, in ciascun periodo rilevante in cui l'UP è stata oggetto di taglio della produzione in esito a ordini:

- impartiti dai gestori delle reti anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;
- di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che gli impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione per garantire la sicurezza del Sistema, come comunicati da Terna;

il GSE calcola:

- A. l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FERX Transitorio come:

$$E_{\text{producibile,A,ISP}} = \min(L_{\text{LIM}}; L) \cdot E_{\text{producibile,ISP}}$$

- B. l'energia elettrica producibile corretta come:

$$E_{\text{producibile,B,ISP}} = L \cdot I_{\text{UP}} \cdot E_{\text{producibile,ISP}}$$

Il GSE eroga i corrispettivi spettanti sulla base dell'energia producibile incentivabile calcolata come:

$$(ii) E_{\text{incentivabile,ISP}} = \min(E_{\text{producibile,A,ISP}}; E_{\text{producibile,B,ISP}})$$

Dove:

$E_{\text{producibile,ISP}}$ = energia producibile in ciascun periodo rilevante, calcolata dal GSE in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione 128/2025/R/efr;

I_{UP} = indice di affidabilità del *Balancing Responsible Party* in relazione a una data UP nel rispettare gli ordini di modulazione a scendere impartiti da Terna nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria e le movimentazioni in esito a offerte accettate da Terna nel MBR. Durante la fase transitoria di implementazione del TIDE (fino a gennaio 2026), l'indice I_{UP} è assunto pari a 1, mentre a partire dalla fase di consolidamento del TIDE (a decorrere dal 1° febbraio 2026), esso è determinato secondo modalità da definire con successivo provvedimento dell'Autorità.

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio. Il prezzo delle Garanzie d'Origine, riconosciuto per il mese di riferimento (m), è calcolato mensilmente. Tale prezzo è determinato come media ponderata sui volumi scambiati dei prezzi risultanti dalle contrattazioni chiuse sui mercati M-GO e sui mercati Bilaterali nel corso del mese m.

Nel caso di UP che partecipano (obbligatoriamente o per facoltà) al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, in caso di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, il GSE eroga i corrispettivi spettanti sulla base dell'energia incentivabile calcolata come il minimo tra:

- l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FERX Transitorio ($E_{\text{producibile,A,ISP}}$);
- la somma del programma in ingresso ai fini del Mercato del Bilanciamento (MB) e dell'offerta a salire formulata nella fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* o sulle piattaforme europee di bilanciamento a prezzo nullo o negativo:

$$(iii) \quad E_{\text{incentivabile,ISP}} = \min(E_{\text{producibile,A,ISP}}; Q_{\text{prog,ISP}} + P_{\uparrow\text{MB,ISP}} \cdot \text{ISP})$$

dove:

$Q_{\text{prog,ISP}}$ = programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento pari alla somma della baseline e del programma di movimentazione in esito alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;

$P_{\uparrow\text{MB,ISP}}$ = potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire nella fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* o sulle piattaforme europee di bilanciamento.

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine nei limiti della differenza se positiva tra l'energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento.

Il prezzo delle Garanzie d'Origine, riconosciuto per il mese di riferimento (m), è calcolato mensilmente. Tale prezzo è determinato come media ponderata sui volumi scambiati dei prezzi risultanti dalle contrattazioni chiuse sui mercati M-GO e sui mercati Bilaterali nel corso del mese m.

Per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti punti Terna trasmette al GSE le informazioni necessarie.

Nel caso di UP che non partecipano al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento:

- esclusivamente nel caso di taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti per esigenze locali o di sicurezza (fuori MBR) i prezzi di aggiudicazione vengono erogati sulla base dell'energia producibile;
- in caso di prezzi nulli o negativi, il prezzo di aggiudicazione viene erogato regolarmente sulla base dell'energia netta immessa in rete per impianti di potenza inferiore a 200 kW, mentre l'erogazione è sospesa per impianti di potenza uguale o superiore a 200 kW e fino a 1 MW.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa che definisce per ciascuna delle casistiche previste dal dettato normativo, i volumi di energia sulla cui base vengono erogati i corrispettivi. Le lettere (i), (ii) e (iii) si riferiscono alle formule sopra indicate, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del DM FERX Transitorio.

Potenza [kW]	Partecipazione al MBR	Taglio della produzione per esigenze locali o di sicurezza (fuori MBR)	Taglio della produzione in esito all'accettazione di offerte a scendere sul MBR	In caso di prezzi nulli o negativi su MGP	In tutti gli altri casi
P < 200 kW	SI	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (iii)	<i>energia incentivabile (i)</i>
	NO	energia incentivabile (ii)	-	energia incentivabile (i)	<i>energia incentivabile (i)</i>
200 kW ≤ P ≤ 1.000 kW	SI	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (iii)	<i>energia incentivabile (i)</i>
	NO	energia incentivabile (ii)	-	sospensione dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione	<i>energia incentivabile (i)</i>
P > 1.000 kW	SI	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (iii)	<i>energia incentivabile (i)</i>

Si specifica che nel caso di sospensione dell'abilitazione al MBR per non corretta esecuzione delle movimentazioni secondo quanto definito da Terna nel Codice di rete, il GSE sospende l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata del periodo di sospensione.

B.5.3. Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati utilizzando:

- nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012;
- nel caso di impianti fotovoltaici con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali riportati all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pari all'1% per impianti su edifici, serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche e fabbricati rurali e al 2% per impianti a terra;
- per tutti gli altri casi, i criteri introdotti dalla Deliberazione dell'ARERA 47/2013/R/EFR.

Per maggiore dettagli in merito ai criteri per la corretta quantificazione dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e delle perdite di linea fino al punto di connessione, per impianti con potenza maggiore di 1000 kW, si rimanda alla "Procedura applicativa della deliberazione ARERA n. 47/2013/R/efr per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione" disponibile sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedura FPC).

I valori standard dei consumi imputabili ai servizi ausiliari per impianti di potenza minore o uguale a 1000 kW richiamati nelle lettere a) e b) sono riepilogati nella tabella seguente:

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento servizi ausiliari, perdite di linea e trasformazione
Eolico		1,0 %
Idroelettrico	ad acqua fluente a bacino o a serbatoio	3,0 %
	su acquedotto	2,0 %
Fotovoltaico	Impianti su edifici	1,0 %
	Impianti a terra	2,0 %
	Impianti su specchi d'acqua	1,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0 %

B.6. Attivazione dei contratti

Il Soggetto Richiedente può stipulare con il GSE:

- a. un contratto per l'erogazione della Tariffa Omnicomprensiva (di seguito Contratto TO) nel caso di impianti di potenza non superiore a 200 kW. In tal caso, ai fini del ritiro dell'energia da parte del GSE, l'impianto dovrà risultare necessariamente ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE dalla data di entrata in esercizio ovvero dal primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI;
- b. un contratto per l'erogazione del Differenziale (di seguito Contratto Differenziale) nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kW ovvero di potenza inferiore per i quali si richiede l'erogazione del Differenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), o che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a. In tal caso, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del Produttore che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

L'ammissione al Contratto TO comporta il conseguente annullamento di eventuali ulteriori contratti stipulati con il GSE afferenti all'impianto oggetto di richiesta.

Non è prevista la facoltà di presentare istanza di modifica della tipologia contrattuale da Contratto TO a Contratto Differenziale o viceversa.

Relativamente all'attivazione del contratto si rappresenta che:

- per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto Differenziale comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il Contratto Differenziale è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio, come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso;
- per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto Differenziale comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il Contratto Differenziale è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio ovvero dalla data di ricezione tardiva della Comunicazione di entrata in esercizio secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1 del DM FERX Transitorio come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso;
- in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto TO comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il Contratto TO è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ovvero dalla data di ricezione tardiva della Comunicazione di entrata in esercizio secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1 del DM FERX Transitorio, come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso, sia per la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro della produzione netta immessa in rete sia per l'erogazione dei corrispettivi. A seguito della scadenza del Contratto TO, il GSE, qualora non rilevi un passaggio dell'Impianto/Unità di Produzione (UP) ad altro Utente del Dispacciamento del Mercato Libero, provvederà all'attivazione di un contratto di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 387/2003;
- in caso di valutazione negativa della richiesta di accesso al Contratto TO, comunicata tramite provvedimento di diniego, l'eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete dall'impianto e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto sul sistema GAUDI' e la data di associazione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento viene remunerata dal GSE tramite l'attivazione di un contratto di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 387/2003, le cui condizioni contrattuali sono state accettate dal Soggetto Richiedente all'atto della comunicazione di entrata in esercizio.

In caso di incongruenze tra tipologia contrattuale prescelta e inclusione o meno nel contratto di dispacciamento del GSE, il contratto decorrerà dalla prima data utile, compilate le procedure necessarie di ricomprensione o esclusione dell'impianto dal contratto di dispacciamento del GSE.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge n.234/2012, al fine di garantire il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, il GSE ha l'obbligo di trasmettere le informazioni, di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (di seguito, "RNA") istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tra gli adempimenti in capo al GSE, oltre alle verifiche per accertare se siano rispettati i limiti di cumulo con altri incentivi pubblici, è prevista la registrazione e la convalida sul RNA del contratto per l'erogazione dei corrispettivi, in qualità di aiuto individuale.

In caso di accoglimento, il GSE provvede quindi alla registrazione e in tale ambito verifica il permanere della non cumulabilità con altri incentivi consultando il sito del RNA. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di eventuali ulteriori aiuti concessi non riscontrati durante il processo di valutazione, il GSE provvederà a inviare al Soggetto Richiedente una richiesta di documentazione integrativa al fine di poter valutare la tipologia di aiuto percepito e conseguentemente se effettuare o meno il ricalcolo prezzo di aggiudicazione finale.

Nel caso le verifiche abbiano esito positivo, il GSE procede all'attivazione del contratto con contestuale convalida dello stesso sul sito del RNA rendendo disponibile al Soggetto Richiedente una copia del contratto per l'erogazione dei corrispettivi con in allegato l'evidenza della visura sul RNA (codice VERCOR) e il codice univoco rilasciato dall' RNA in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale (codice COR).

B.7. Modalità e tempistiche di acquisizione delle misure

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. 199/2021, il GSE acquisisce, con flusso mensile, dal gestore di rete responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni.

- Energia Prodotta: energia rilevata dai misuratori di produzione (M2), dedicati alle sezioni d'impianto;
- Energia Immessa: nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore di scambio (M1), posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell'energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest'ultimo.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica incentivata in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale" pubblicate ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i. e consultabili sul sito istituzionale del GSE.

Si ricorda che nei casi di potenziamento e di rifacimento integrale, solo qualora quest'ultimo preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, è previsto che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla porzione di impianto oggetto dell'intervento deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del TIME.

Inoltre, nel caso di interventi di incremento di potenza non incentivata con aggiunta di sezione è necessario assicurare che su ogni porzione d'impianto siano presenti specifici contatori di produzione dedicati alla misurazione separata dell'energia prodotta incentivata e non incentivata. Il Soggetto Richiedente dovrà aggiornare tempestivamente i dati in GAUDÌ per il codice CENSIMP che identifica l'impianto, secondo le regole previste da TERNA. Il mancato aggiornamento dell'anagrafica in Gaudì potrebbe determinare problemi nella trasmissione delle misure.

La misura verrà trasmessa dal gestore di rete con la granularità prevista ai sensi del TIS, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese $m+1$ successivo al mese di competenza m , secondo quanto previsto dal TIME. Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.

Nei casi di mancata disponibilità del dato rilevato dell'energia prodotta, il GSE determinerà la produzione netta immessa in rete sulla base dell'energia immessa in rete, salvo successivo conguaglio in caso di trasmissione del dato mancante. Decorso i 5 anni, nel caso di permanenza dell'indisponibilità del dato di energia prodotta, il calcolo diventerà definitivo.

B.8. Modalità e tempistiche di erogazione dei corrispettivi spettanti

Il GSE, a decorrere dalla data di decorrenza del contratto TO o del Contratto Differenziale, calcola, su base mensile, i corrispettivi spettanti moltiplicando, per ciascun periodo rilevante delle transazioni, l'energia incentivabile per il prezzo di aggiudicazione finale, determinata secondo quanto indicato al [Capitolo B.5](#).

Gli impianti che beneficiano della TO hanno diritto alla remunerazione dell'energia immessa in rete non incentivata, poiché comunque oggetto di ritiro da parte del GSE. Tale valore è la risultante dall'eventuale differenza tra l'energia immessa in rete e l'energia incentivabile come calcolata al [paragrafo B.5.2](#). La formula dell'energia non incentivata è:

$$E_{\text{non inc, ISP}} = \max(E_{\text{immessa, ISP}} - E_{\text{incentivabile, ISP}}; 0) \cdot \text{CdP}$$

dove:

$E_{\text{immessa, ISP}}$ = energia immessa in rete dall'intera Unità di Produzione in ciascun periodo rilevante;

CdP = coefficiente di perdita, è riconosciuto in base al livello di tensione del punto di connessione alla rete nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS.

Pertanto, nel caso in cui la quantità di energia immessa in rete e ritirata dal GSE risulti maggiore dell'energia incentivabile, tale eccedenza sarà valorizzata applicando i prezzi della zona di mercato in cui è ubicato l'impianto.

B.8.1. Erogazione dei corrispettivi spettanti

La Tariffa Omnicomprensiva o il Differenziale sono riconosciute in riferimento all'energia incentivabile, calcolata ai sensi di quanto descritto al [paragrafo B.5.2](#).

Il GSE, compatibilmente con la disponibilità e qualità delle misure di energia prodotta e immessa in rete, resa dal Gestore di Rete competente, provvede mensilmente alla liquidazione degli importi dovuti. Nel caso in cui il gestore di rete comunichi eventuali rettifiche dei valori dell'energia dopo il mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati.

Entro il giorno 25 del mese N+1, a seguito della ricezione dei dati e delle informazioni inviati dal Produttore e dai Gestori di rete, il GSE determina e comunica al Soggetto Richiedente l'ammontare dei corrispettivi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di Differenziale negativo, l'ammontare che viene fatturato dal GSE al Soggetto Richiedente.

La corresponsione della Tariffa Omnicomprensiva e del Differenziale potrà avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del soggetto beneficiario, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese al fine di ottenere il pagamento con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione della fattura. A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti, produrrà un documento "Proposta di fattura" che il Soggetto Richiedente dovrà integrare con il numero che vorrà attribuire al documento.

Relativamente al processo di fatturazione elettronica, gestito da GSE per conto del Soggetto Richiedente, si rimanda a quanto pubblicato sul sito GSE in materia di fatturazione elettronica ai sensi del DM 55/2013.

Il termine di pagamento è subordinato:

- al completamento, da parte del Soggetto Richiedente, delle informazioni di numero fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese; diversamente, la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE, come previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 in materia di "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

Per i contratti relativi al riconoscimento del Differenziale, nel caso in cui risultasse negativa (i.e. a favore del GSE), il GSE entro la fine del mese N+1 provvederà a emettere fattura nei confronti del Soggetto Richiedente che dovrà pagarla entro la fine del mese N+2. Gli importi spettanti al GSE, qualora non incassati nei tempi sopra descritti, saranno oggetto di compensazione i corrispettivi relativi alle produzioni dei mesi successivi o di recupero del credito.

Nel caso in cui continui a sussistere la posizione debitoria nei confronti del GSE, quest'ultimo si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto, secondo le modalità riportate al [paragrafo B.11.2](#).

B.8.2. Aspetti fiscali connessi all'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

Ai fini dell'accesso al meccanismo in oggetto, qualora il Soggetto Richiedente sia un soggetto che non svolge attività di impresa o di lavoro autonomo professionale, è necessario tener conto degli aspetti fiscali di seguito rappresentati.

Qualora l'energia elettrica venga prodotta da impianti:

- di potenza superiore a 20 kW ovvero;
- di potenza fino a 20 kW ma con cessione totale dell'energia al GSE o al mercato;

ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle Entrate 88/E del 2010, 46/E del 2007 e della circolare 36/E del 2013, la vendita dell'energia individua un'attività di tipo commerciale e pertanto assume rilevanza sia ai fini IVA che delle imposte dirette. In tale ipotesi, il Soggetto Richiedente dovrà registrarsi sul Portale Area Clienti del GSE con Partita IVA.

Posto quanto sopra, la Tariffa Onnicomprensiva e il Differenziale spettanti al Soggetto Richiedente dovranno essere documentati mediante l'emissione di una fattura elettronica e assoggettati ad IVA in regime di reverse charge se l'energia è ceduta ad un soggetto IVA "rivenditore" (GSE).

Qualora l'energia elettrica venga prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW in cessione parziale, la vendita dell'energia in esubero si considera effettuata nell'ambito di una attività commerciale non abituale e pertanto irrilevante ai fini IVA e non soggetta a fatturazione. Per contro, la Tariffa Onnicomprensiva o il Differenziale costituiranno, ai fini delle imposte dirette "redditi diversi" di cui all'articolo 67, comma 1 lettera i) del TUIR, da assoggettare a tassazione.

Si evidenzia infine che la vendita dell'energia effettuata da Soggetti Richiedenti che svolgono attività di impresa ovvero attività di lavoro autonomo professionale, costituisce sempre *esercizio di una attività commerciale*. In tal caso, sia la Tariffa Onnicomprensiva sia il Differenziale dovranno essere documentati da fattura elettronica e assoggettati ad IVA in regime di reverse charge se l'energia è ceduta ad un soggetto IVA "rivenditore" (GSE).

Il trattamento fiscale previsto per la Tariffa Onnicomprensiva e per il Differenziale è applicabile anche all'energia immessa in rete e non incentivata.

Nei casi sopra richiamati di impianti di potenza superiore a 20 kW in cessione parziale o di impianti di qualunque potenza in cessione totale, qualora il Soggetto Richiedente abbia effettuato iscrizione alle Procedure Competitive o abbia inviato la Comunicazione di avvio lavori per l'accesso diretto senza aver dichiarato la Partita IVA, sarà necessario comunicare al GSE la Partita IVA e il corretto regime fiscale prima della comunicazione di entrata in esercizio.

B.8.3. Modalità e tempistiche di trasferimento degli oneri di sbilanciamento a carico dei Soggetti Richiedenti

I corrispettivi di sbilanciamento e di non arbitraggio, calcolati da Terna in attuazione dei provvedimenti dell'Autorità in materia di dispacciamento, vengono trasferiti al Soggetto Richiedente secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle "Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento, alle offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero e ai corrispettivi di non arbitraggio", approvate dall'ARERA e pubblicate sul sito del GSE.

Eventuali aggiornamenti delle citate Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet, previa approvazione da parte dell'ARERA. Il GSE ha la facoltà di partecipare al Mercato Infragiornaliero (MI) al fine di correggere il programma in immissione in esito al MGP, con la finalità di ridurre lo sbilanciamento fisico. Il GSE attribuisce al Soggetto Richiedente i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione

al MI secondo le modalità previste nelle Regole Tecniche definite dal GSE, pubblicate sul proprio sito internet e approvate da parte dell'ARERA.

B.9. Corrispettivi e oneri istruttori e gestionali del GSE

B.9.1. Corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria (accessi diretti)

Per ciascun impianto per cui si richiede ammissione al meccanismo di supporto in accesso diretto con la presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, è necessario corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria.

Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza nominale dell'impianto così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f) del DM FERX Transitorio.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura. Si evidenzia che il mancato riscontro del pagamento costituisce motivo di esclusione dall'ammissione al meccanismo di supporto.

Non è inoltre prevista restituzione dei costi di istruttoria per tali impianti in accesso diretto, in seguito all'invio della comunicazione di entrata in esercizio.

B.9.2. Corrispettivi del servizio a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo

Per la copertura degli oneri di gestione, i Soggetti Richiedenti che accedono al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio, sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE un corrispettivo calcolato secondo quanto stabilito in attuazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Per gli impianti che accedono alla TO, ovvero nei casi di subentro del GSE quale Utente Del Dispacciamento dell'Impianto nel caso di mancata corresponsione del Differenziale secondo quanto previsto al [paragrafo B.11.2](#), in relazione all'energia elettrica non incentivata i Soggetti Richiedenti sono tenuti a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura degli oneri di gestione applicando le medesime modalità previste per l'energia elettrica incentivata.

Il GSE rende disponibile a ciascun Soggetto Richiedente la fattura relativa agli oneri gestionali, i cui importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto Richiedente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul portale GSE. Gli importi fatturati sono oggetto di compensazione sugli importi che verranno erogati al soggetto beneficiario.

B.10. Condizioni di cumulabilità

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi.

In proposito, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cumulabilità, con riferimento alle iniziative ammissibili al DM FERX Transitorio, l'investimento è rappresentato dalla realizzazione delle opere strettamente riconducibili alla realizzazione dell'impianto e che risultino comprovate attraverso opportuna documentazione contabile (i.e. fattura, conferma d'ordine, dichiarazione sottoscritta dal fornitore, contratto d'appalto, ecc.) da trasmettere con la comunicazione di entrata in esercizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è di seguito riportato un elenco delle spese che rientrano nel costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto:

- acquisto macchinari e componenti d'impianto;
- costi di realizzazione delle opere strutturali riconducibili all'impianto (es. opere di fondazione);
- spese di cantiere (es. costi di allestimento del cantiere e costi di smaltimento delle macerie);
- spese per studi di fattibilità dell'intervento, di redazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo, di affidamento dell'incarico di direttore lavori, di coordinatore della sicurezza e più in generale di incarichi a tecnici abilitati per attività inerenti all'impianto;
- costi amministrativi e tecnici per l'allaccio alla rete elettrica;
- spese per opere accessorie necessarie alla funzionalità e al controllo dell'impianto (es. sistema di monitoraggio e acquisizione dati, connessione internet per il controllo da remoto ecc.).

Di contro, senza pretesa di esaustività, è riportato un elenco delle spese ritenute non strettamente riconducibili alla realizzazione dell'impianto e, pertanto, non computabili nel costo dell'investimento e non incluse nelle valutazioni inerenti alla verifica del rispetto delle condizioni di cumulabilità:

- canone per il diritto di superficie o spese per l'acquisto/affitto dei terreni o delle strutture su cui è stato realizzato l'impianto;
- spese di accatastamento dei manufatti di impianto;
- costi dell'istruttoria GSE;
- spese di partecipazione ai bandi per l'ottenimento di altri aiuti pubblici;
- spese per consulenze bancarie;
- spese per opere accessorie non strettamente necessarie alla messa in esercizio e alla conduzione dell'impianto;
- spese per le quali il Soggetto Richiedente non è in grado di fornire opportuna documentazione attestante la riconducibilità ad opere inerenti all'impianto.

B.10.1. Individuazione del valore di equivalente sovvenzione netta in casi di cumulo

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del DM FERX Transitorio, i corrispettivi riconosciuti ai sensi del medesimo decreto non sono cumulabili con altre misure di supporto previste per la realizzazione dell'impianto, fatta eccezione per:

- a. per i soli impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale concessi in misura non superiore al 40% del costo di investimento;
- b. la fruizione di agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
- c. i fondi di garanzia e di rotazione.

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione finale è calcolato applicando il fattore percentuale $(1-F)$, dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Per le altre fattispecie di cui alle lettere b) e c) precedenti, al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità e di determinare la riduzione del prezzo di aggiudicazione, il GSE provvede a determinare il valore dell'agevolazione

percepita in termini percentuali rispetto al costo d'investimento per la realizzazione dell'impianto, al fine di rimodulare il prezzo di aggiudicazione secondo le modalità indicate al capoverso precedente relativamente agli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale.

In particolare, sarà valutato l'importo dell'agevolazione, come risultante dalla Visura Aiuti estratta dal Registro Nazionale Aiuti, rispetto al costo d'investimento calcolato tenendo conto dei costi specifici di investimento riportati al punto 5 dell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio.

Il limite di cumulabilità ammissibile è, in ogni caso, il 40% dei costi di investimento.

Il Soggetto Richiedente a cui sia stato assegnato un incentivo pubblico per la realizzazione dell'impianto, risultato in posizione utile nelle graduatorie delle procedure competitive, può, preferibilmente prima della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio e comunque non oltre la chiusura dell'istruttoria da parte del GSE, presentare rinuncia, anche parziale, presso l'Ente erogatore, al fine di non incorrere nel divieto di cumulo e/o di evitare la rideterminazione del prezzo di aggiudicazione. In tal caso, il Soggetto Richiedente dovrà documentare l'avvenuta rinuncia dell'altro incentivo o, in caso di contributo già percepito, l'avvenuta restituzione dell'intero contributo o della sola quota parte eccedente il limite previsto del 40% o, in alternativa, l'avvenuta restituzione della sola quota parte per la quale non intenda che sia considerata per l'applicazione della riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Al fine di consentire al GSE la verifica del rispetto delle soglie di cumulabilità e l'eventuale rideterminazione del prezzo di aggiudicazione, qualora, successivamente alla stipula del contratto, vi fosse una variazione della percentuale del contributo pubblico ricevuto in relazione al costo dell'investimento sostenuto per realizzare l'intervento, rispetto a quanto computato nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente è tenuto a darne immediata comunicazione trasmettendo una istanza di *"Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo"* ai sensi delle *"Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia"* (paragrafo 3.6), pubblicate sul sito internet del GSE, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD disponibile all'interno dell'Area Clienti del GSE, associando la stessa al codice identificativo dell'impianto ammesso al meccanismo di supporto.

B.10.2. Compatibilità con altri meccanismi gestiti dal GSE

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio è alternativo al meccanismo dello Scambio sul Posto e al Ritiro Dedicato.

B.11. Modifiche relative a impianti ammessi al meccanismo di supporto

B.11.1. Modifiche di natura tecnica

È possibile effettuare interventi di manutenzione, modifica e ammodernamento finalizzati ad efficientare gli impianti, nel pieno rispetto dei principali requisiti che hanno garantito l'accesso ai meccanismi di supporto, come indicato nelle *"Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia"*, pubblicate sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedure), cui si rimanda per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo.

In particolare, si rammenta che, come riportato al [paragrafo B.4.5.4.1](#) delle presenti Regole, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione degli interventi (fase *ex ante*) che nelle successive fasi di realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Si rammenta che, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti che hanno garantito l'accesso ai meccanismi di supporto e l'eventuale impatto sul livello di incentivazione, il Soggetto Richiedente è tenuto a comunicare al GSE gli *"Interventi significativi"* realizzati (nel seguito, istanza di modifica a consuntivo), nel rispetto delle succitate Procedure.

Fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, entro 60 giorni dalla data di completamento degli interventi in argomento, l'istanza di modifica a consuntivo deve essere trasmessa, esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Soggetto Richiedente, all'indirizzo PEC gestione.eserciziofereletriche@gse.it, indicando nell'oggetto della PEC il codice identificativo dell'impianto ammesso al meccanismo.

A seguito della valutazione, il GSE provvederà, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, a trasmetterne l'esito al Soggetto Richiedente, salvo i casi di maggiore complessità, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Richiedente stesso per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta e dei tempi imputabili ad altri soggetti interpellati dal GSE.

È inoltre facoltà del Soggetto Richiedente presentare al GSE una istanza di valutazione preliminare, con particolare riferimento agli effetti dell'intervento da realizzare sul supporto inizialmente riconosciuto.

In tal caso, a seguito della valutazione, il GSE provvederà, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, a trasmetterne l'esito, salvo i casi di maggiore complessità, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Richiedente per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta e dei tempi imputabili ad altri soggetti interpellati dal GSE.

B.11.2. Modifiche di natura contrattuale

Recesso dal contratto prima del termine del periodo di incentivazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del DM FERX Transitorio, i Soggetti Richiedenti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto possono rinunciare prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, i Soggetti Richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE:

$$CR = P \cdot CS \cdot k$$

Dove:

- CR è il corrispettivo dovuto per il recesso anticipato;
- P è la potenza ammessa al meccanismo di supporto, sia in seguito a Procedure Competitive che in seguito ad Accesso Diretto;
- CS è il costo specifico standard, come definito nella tabella 2 dell'Allegato 1 al DM FERX Transitorio;
- k è un coefficiente che tiene conto della durata residua del contratto, decrescente annualmente in maniera lineare tra il 20%, applicabile durante il primo anno di decorrenza del contratto, e l'1% applicabile al ventesimo e ultimo anno del periodo contrattuale.

Le richieste di recesso anticipato devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il portale informatico FER-X, attraverso l'invio dell'apposito modulo di richiesta di disdetta debitamente sottoscritto, generato automaticamente dal Portale FER-X, che riporterà, tra le altre cose, l'ammontare del corrispettivo da riconoscere al GSE e la dichiarazione di impegno a corrispondere detto importo entro il termine di 30 giorni.

Decorso tale termine, nell'ipotesi di mancata corresponsione del suddetto corrispettivo, il GSE, provvede:

- per gli impianti che accedono al Differenziale, all'escussione della garanzia di cui al [paragrafo B.2.2](#). Nel caso in cui l'importo escusso sia inferiore al corrispettivo dovuto per il recesso anticipato, il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'Impianto. A tal fine, il Soggetto Richiedente conferisce, nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto (comunicazione di entrata in esercizio), mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza al Soggetto Richiedente, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile per il tempo necessario a risanare il debito del Soggetto Richiedente e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE di richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.
- per gli impianti che accedono alla TO, a mantenere l'Impianto nel proprio contratto di dispacciamento, sospendendo l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione e riconoscendo all'energia immessa in rete il prezzo zonale. Il GSE procederà quindi a trattenere tali importi fino a compensazione del corrispettivo per il recesso anticipato. A seguito dell'integrale soddisfacimento del credito, il GSE provvederà a risolvere il contratto e ad attivare d'ufficio un contratto di Ritiro Dedicato dal quale il Soggetto Richiedente potrà recedere con le tempistiche definite dal Codice di Rete di Terna.

Trasferimenti di titolarità

Il Soggetto Richiedente è tenuto a comunicare al GSE l'eventuale trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto tramite l'apposita funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento di titolarità. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità delle convenzioni al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto, verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante, riservandosi in caso di accertamento di carenza degli stessi, di modificare e/o di risolvere i contratti. Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento titolarità dell'impianto, il Soggetto Richiedente è tenuto ad aprire una apposita segnalazione sul portale di Supporto del GSE richiedendo il trasferimento di titolarità e inviando il modulo di richiesta sottoscritto dal cedente e dal subentrante e i documenti a corredo indicando nell'oggetto della segnalazione "trasferimento di titolarità del contratto XXXXXXXX".

Si precisa che a seguito dell'accettazione della richiesta di trasferimento di titolarità, ai fini del ripristino dei corrispettivi, il GSE verifica altresì la costituzione della Garanzia di cui al [paragrafo B.2.2](#), di valore proporzionale al periodo di contrattualizzazione residuo in capo al soggetto subentrante.

Subentro nel dispacciamento dell'impianto nel caso di mancata corresponsione del Differenziale, ove negativo, tra il prezzo di aggiudicazione e prezzo di riferimento

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del DM FERX Transitorio, il GSE provvede a richiedere la restituzione del Differenziale qualora la differenza tra il prezzo di aggiudicazione finale e il prezzo di riferimento sia negativa.

Il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte del Soggetto Richiedente, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi. Decorso 30 giorni dalla data di notifica della diffida, il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'Impianto. A tal fine, il Soggetto Richiedente conferisce, nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto (comunicazione di entrata in esercizio), mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza al Soggetto Richiedente, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in

immissione del GSE alla prima data utile per il tempo necessario a risanare il debito del Soggetto Richiedente e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE di richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.

B.12. Verifiche e controlli

Il GSE può effettuare, durante l'intero periodo di diritto al meccanismo di supporto, attività di verifica sugli impianti mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto, anche senza preavviso.

Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Richiedenti all'atto della partecipazione alle procedure competitive nonché sugli impianti entrati in esercizio al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011 e del DM 31 gennaio 2014 (nel seguito, "DM Controlli").

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento dei meccanismi di supporto;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato ai fini della partecipazione alle procedure competitive e all'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Regole e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Richiedente.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Richiedente a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Richiedente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, il Soggetto Richiedente ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche, il Soggetto Richiedente deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti

indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazioni dei meccanismi di supporto, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Qualora all'esito del procedimento di controllo vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 del DM Controlli il GSE dispone la decadenza dal supporto con l'integrale recupero delle somme già erogate.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri le violazioni, difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione del supporto, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina il supporto in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sul supporto da erogare.

B.13. Recupero degli importi indebitamente percepiti

Il GSE procede a recuperare gli importi dovuti dal Soggetto Richiedente in relazione al Contratto, ad esempio in esito ad attività di verifiche e controllo o in caso di mancata corresponsione dei corrispettivi, anche mediante la compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti. Il GSE inoltre provvede, nei casi previsti, all'escussione della garanzia presentata o al subentro come Utente del Dispacciamento dell'Impianto.

Resta inteso che l'esercizio delle suddette azioni non pregiudica il diritto del GSE di richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.

B.14. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti richiedenti per l'accesso ai meccanismi di supporto previsti dal DM FERX Transitorio saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell'art. 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, verifica le istanze di partecipazione e ogni altra documentazione a corredo e svolge le attività di monitoraggio previste dall'art. 48 del d. lgs. n.199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del DM FERX Transitorio.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

ALLEGATI PARTE B

Modelli e contratti-tipo

Allegato B.1.a. Modello di comunicazione di avvio lavori

Allegato B.1.b. Modello di comunicazione di entrata in esercizio

Allegato B.1.c. Contratto tipo ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

Allegato B.1.d. Modello di garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso

Allegato B.1.e. Appendice al contratto autonomo di garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso

Elenco documenti

Allegato B.2.a. Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio

Allegato B.2.b. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche